**Energia Corrente S.r.l. Unipersonale**

SEDE LEGALE:
Via Leopoldo Lucchi, 135
47521 Cesena (FC)

www.energiacorrente.it
Tel. +39 0547 419980

info@ecocre.it
energia.corrente@pec.it

| | |
|---|---|
| Agenzia | |
| Nome Agente | |

**C.F. e P.IVA 03672520404 | Cap. Soc. 200.000,00 i.v. | Società assoggettata a direzione e coordinamento ex art. 2497-bis da parte di CRE Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A**

Il **Cliente**, come di seguito identificato, propone ad ENERGIA CORRENTE S.r.l. Unipersonale (di seguito "**Energia Corrente" o "Fornitore" o "Venditore"**), con sede legale in Cesena (FC), Via L. Lucchi, 135, C.F./ P.I. 03672520404 - Società assoggettata a direzione e coordinamento ex art. 2497-bis da parte di CRE Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A - di concludere un contratto per la somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica (**Contratto**) secondo i termini e le condizioni indicate nella presente Proposta di Contratto (di seguito anche **Proposta**) e negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. La presente Proposta si considera irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 c.c. per un periodo pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla sua sottoscrizione dopodiché, qualora non venga accettata dal Fornitore, si intenderà a tutti gli effetti revocata. Energia Corrente si riserva di accettare anche una sola, o entrambe, le somministrazioni, nel caso in cui il Cliente abbia sottoscritto la presente Proposta sia per la fornitura di gas naturale che per la fornitura di energia elettrica. In ogni caso i rapporti di fornitura di gas naturale e di energia elettrica, ancorché contestualmente attivati, sono da considerarsi, a tutti gli effetti, contratti autonomi tra di loro.

## DATI ANAGRAFICI DEL CLIENTE (SCRIVERE IN STAMPATELLO)

COGNOME E NOME

INDIRIZZO RESIDENZA | N. | CAP | CITTÀ/COMUNE | PROV

CODICE FISCALE | LUOGO NASCITA | DATA NASCITA

☐ C.I. ☐ PATENTE ☐ PASSAPORTO | DOCUMENTO N. | RILASCIATO IL | RILASCIATO DA

TELEFONO | CELLULARE | CONTATTO WHATSAPP (SE PRESENTE)

E-MAIL | PEC

## MODALITA' SPEDIZIONE FATTURE E DOCUMENTI

**Il Cliente richiede l'invio di copia delle fatture (comprensive dell'allegato "Bolletta sintetica" ai sensi della Delibera 501/2014/R/Com e ss.mm.ii.), le informazioni concernenti le medesime e i documenti, con una delle modalità di seguito indicate:**

☐ E-MAIL (DEMATERIALIZZATA) ☐ CARTACEA | INDIRIZZO E-MAIL (INDICARE SE SI È SCELTA OPZIONE VIA E-MAIL)

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE (SOLO SE DIVERSO DA INDIRIZZO DI RESIDENZA) | N. | CAP | CITTÀ/COMUNE | PROV

Si ricorda che la spedizione telematica deve intendersi sostitutiva di quella cartacea e che è obbligo del ricevente procedere alla stampa della fattura, archiviandola nei modi e nei termini previsti dalla legge. Le variazioni degli indirizzi summenzionati avranno validità, unicamente, qualora vengano tempestivamente comunicate per iscritto.

## DATI IDENTIFICATIVI DEL PUNTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (PER ATTIVARE PIÙ UTENZE ALLEGARE IL MODULO ULTERIORI PUNTI DI FORNITURA)

POD | POTENZA DISPONIBILE (KW) | POTENZA IMPEGNATA (KW)

INDIRIZZO FORNITURA | N. | CAP | CITTÀ/COMUNE | PROV

FORNITORE USCENTE | DISTRIBUTORE

UTENZA DOMESTICA DI RESIDENZA ☐ SI ☐ NO ☐ ALTRI USI | CONSUMO(KWH/ANNO)

DATA DI PRESUNTA ATTIVAZIONE

MERCATO DI PROVENIENZA: ☐ MERCATO LIBERO ☐ MAGGIOR TUTELA/TUTELE GRADUALI

## DATI IDENTIFICATIVI DEL PUNTO DI FORNITURA DEL GAS NATURALE (PER ATTIVARE PIÙ UTENZE ALLEGARE IL MODULO ULTERIORI PUNTI DI FORNITURA)

PDR | REMI | MATRICOLA CONTATORE

INDIRIZZO FORNITURA | N. | CAP | CITTÀ/COMUNE | PROV

FORNITORE USCENTE | DISTRIBUTORE

UTENZA DOMESTICA DI RESIDENZA ☐ SI ☐ NO | CONSUMO (SMC/ANNO) | DATA DI PRESUNTA ATTIVAZIONE:

MERCATO DI PROVENIENZA: ☐ LIBERO ☐ FUI ☐ DEFAULT

CATEGORIA D'USO

☐ CIVILE – RISCALDAMENTO (C1)
☐ CIVILE – COTTURA CIBI E/O PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA (C2)
☐ CIVILE – RISCALDAMENTO + COTTURA CIBI E/O PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA (C3)
☐ CIVILE – CONDIZIONAMENTO (C4)
☐ CIVILE – CONDIZIONAMENTO + RISCALDAMENTO (C5)

**RECESSO PER CAMBIO FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE O PER INOLTRO RICHIESTE DI SWITCHING**
Con la sottoscrizione della Proposta il Cliente conferisce procura ad ENERGIA CORRENTE S.r.l. affinché, come previsto dalla disciplina vigente, inoltri la richiesta di switching al SII (Sistema Informativo Integrato) al fine di esercitare, in nome e per conto del Cliente medesimo, il recesso dal/i contratto/i in essere con il precedente fornitore per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale (vedasi art. 3 delle CGF). Il Fornitore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile in ipotesi di eventuali inadempimenti contrattuali del Cliente con il precedente venditore, anche riguardanti l'eventuale termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso.

LUOGO | DATA | FIRMA DEL CLIENTE

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DATI CATASTALI (ART. 1 COMMA 333, LEGGE N. 311 DEL 30/12/2004; ART. 7, COMMA 5 DEL D.P.R. N. 605/1973; ART. 47 D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000), DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA PROPRIETÀ, POSSESSO, DETENZIONE DELL'IMMOBILE OGGETTO DI FORNITURA (ART. 5 D.L. 47/2014, CONV. L. 80/2014; ART. 47 D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000) E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELLA RESIDENZA (ART. 46 D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000)**

Il Cliente, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n°445 del 28.12.2000, dichiara, in relazione all'immobile presso cui è richiesta l'attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas:

1) di esserne regolare possessore o detentore e, in particolare,

☐ Proprietario ☐ Conduttore ☐ Usuario/Usufruttuario ☐ Tit. Dir. abitazione ☐ Comodatario ☐ Altro*_____

*qualora il dichiarante sia l'amministratore di un condominio ad uso domestico, o la persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129, comma 6 C.C., l'amministratore medesimo o la persona che ne svolge funzioni analoghe, sopradetta, con la compilazione della presente dichiarazione sostitutiva, agisce come rappresentante dei proprietari delle unità abitative del condominio stesso, e dichiara altresì di essere stato specificamente autorizzato e/o delegato alla sottoscrizione del presente Contratto dal regolamento condominiale e/o dall'assemblea condominiale.

2) che l'unità immobiliare presso cui è richiesta l'attivazione della fornitura è ubicata:

Comune amministrativo | Provincia | CAP | Via/Piazza | Civico | Interno | Scala | Piano

Codice POD
Codice PDR

Comune catastale (solo se diverso dal commune amministrativo). | Provincia | Codice Comune Catastale (1)

Tipo Unità: ☐ Fabbricato ☐ Terreno

Sezione | Foglio | Particella (2) | / | Estensione (3) | Subalterno

Tipo Particella (4): ☐ (F) Fondiaria ☐ (E) Edificabile

Motivazione per la mancata compilazione dei dati catastali:
☐ Immobile non accatastato
☐ Immobile non accatastabile
☐ Contratti stipulati con condomini
☐ Immobile escluso dall'obbligo di comunicazione dei dati catastali (per esempio: contatore per fornitura temporanea o per usi pubblici)

3) che presso l'indirizzo di fornitura dei POD e/o PDR di cui alla Proposta ha la residenza anagrafica, così da poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste dalle vigenti disposizioni per la fornitura di energia elettrica nell'abitazione di residenza e/o per beneficiare del bonus sociale, oltreché per tutte le finalità previste dalla normativa di settore (dichiarazione valida solo se è stato fleggato "SI" nella Proposta in corrispondenza dell'opzione "*Utenza domestica di residenza*")

Luogo | Data | Timbro e firma dell'avente titolo sull'immobile

1) Indicare il codice del Comune ai fini catastali: il codice è alfanumerico ed è reperibile sul sito internet www.comuni-italiani.it
2) La particella viene talvolta indicata, nei rogiti, con la denominazione di "Mappale"
3) Compilare solo per gli immobili di Comuni per i quali vige il sistema del Catasto Tavolare. Riportare, in questo caso, I quattro caratteri del denominatore.
4) Compilare solo per gli immobili diversi da quelli urbani siti nelle Province di Trento e Bolzano. Può assumere solo i valori: F = fondiaria E = edificabile

Nel caso di più unità immobiliari con autonomi identificativi catastali, collegate con una sola utenza, occorre identificare solo l'identificativo catastale dell'unità immobiliare principale.
**Nell'ipotesi di mancata comunicazione dei dati catastali al Fornitore, questi ne farà segnalazione all'Agenzia delle Entrate per gli opportuni controlli fiscali a carico del Cliente.**

## MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Cliente/Titolare del conto, con la sottoscrizione del presente mandato, autorizza ENERGIA CORRENTE a disporre l'addebito sul conto corrente sottoindicato ed autorizza la propria Banca ad eseguire l'addebito conformemente alle disposizioni impartite da ENERGIA CORRENTE. Tipologia di pagamento: ☐ RICORRENTE
ENERGIA CORRENTE s.r.l. UNIPERSONALE, Via L. Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC) Codice Identificativo del Creditore: IT91001000000003672520404

IBAN | OPPURE INDICARE MODALITÀ ALTERNATIVA DI PAGAMENTO, PER APPROVAZIONE

NOME E COGNOME DEL TITOLARE DEL CONTO | CODICE FISCALE

LUOGO | DATA | FIRMA DEL TITOLARE DEL CONTO

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane decorrenti dalla data di addebito in conto.

## SOTTOSCRIZIONE DEL PLICO CONTRATTUALE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Cliente, nel confermare la correttezza e veridicità dei dati indicati nella presente Proposta, ed autorizzando il Fornitore al rilascio dei documenti contrattuali su supporto durevole, dichiara di aver ben compreso ed accettato i seguenti documenti contrattuali, ricevuti su supporto cartaceo o durevole al momento della sottoscrizione della presente Proposta: Condizioni Generali di Fornitura (revisione 02/03/2026), Condizioni tecniche ed economiche, Modulo per l'esercizio del diritto di ripensamento, Modulo per la presentazione dei reclami, anche relativi alla fatturazione di importi anomali, Livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale ai sensi del TIQV, eventuale Modulo "Ulteriori punti di fornitura" (in caso di Cliente multisito); eventuale Disciplinare d'uso del Marchio "100%" Energia Verde Certificata" (in caso di richiesta del Cliente). Il Cliente dichiara, inoltre, di aver ricevuto in fase precontrattuale, su supporto cartaceo o durevole, la scheda sintetica e correlati allegati. Con la sottoscrizione della Proposta, il Cliente dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta all'art. 16 delle CGF (Condizioni Generali di Fornitura) con particolare riguardo alle finalità a), b) (in merito alle comunicazioni soft-spam), c) e d) che non prevedono specifico consenso. Barrando le successive caselle, il Cliente può decidere liberamente di esprimere o meno il consenso ad ENERGIA CORRENTE S.r.l. per l'utilizzo dei dati personali finalizzato alle seguenti attività:

**FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 16 DELLE CGF, LETT. B)**

COMUNICAZIONI INFORMATIVE E COMMERCIALI

AI SENSI DELL'ART. 130, COMMA 4, DEL D.LGS. 196/2003 (SOFT SPAM), ENERGIA CORRENTE S.R.L. POTRÀ UTILIZZARE L'INDIRIZZO E-MAIL FORNITO DAL CLIENTE PER L'INVIO DI COMUNICAZIONI INFORMATIVE E COMMERCIALI RELATIVE A SERVIZI ANALOGHI A QUELLI GIÀ RICHIESTI O ACQUISTATI, FERMO RESTANDO IL DIRITTO DEL CLIENTE DI OPPORSI IN QUALSIASI MOMENTO A TALI COMUNICAZIONI.

**PER L'INVIO DI ULTERIORI COMUNICAZIONI DI MARKETING DIRETTO TRAMITE CANALI DIVERSI DALLA POSTA ELETTRONICA, È RICHIESTO UNO SPECIFICO CONSENSO**:

EMAIL: ☐ SI ☐ NO TELEFONO: ☐ SI ☐ NO SMS: ☐ SI ☐ NO WHATSAPP: ☐ SI ☐ NO

NUMERO TEL _____ NUMERO SMS E WHATSAPP _____

**FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 16 DELLE CGF, LETT. E)**

COMUNICAZIONE A PARTNER DI ENERGIA CORRENTE ACCONSENTE: ☐ SI ☐ NO

LUOGO _____ DATA _____ FIRMA DEL CLIENTE _____

## ACCETTAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente, con la sottoscrizione della presente Proposta, dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente i seguenti articoli delle allegate Condizioni Generali di Fornitura: 3 (Conclusione del contratto, attivazione e condizioni risolutive, ripensamento e durata); art. 4 (Dispacciamento, trasporto, gestione della connessione: mandati del cliente); art. 5 (Condizioni economiche della somministrazione); art. 6 (Rilevazione dei consumi ed autoletture); art. 8 (Pagamenti; interessi di mora; mancato pagamento); art. 9 (Strumenti a garanzia dei pagamenti del Cliente); art. 10 (Diritto di recesso, cessazione della somministrazione); art. 11 (Variazione delle condizioni contrattuali, rinnovi, cessione del contratto e rinegoziazione); art. 12 (Forza maggiore); art. 13 Imposte e tasse); art. 15 (Legge applicabile e foro competente); art. 17 (Sicurezza degli impianti gas e energia elettrica); art. 19 (Risoluzione del contratto); art. 21 (Usi consentiti dell'energia elettrica e del gas naturale - limitazioni di responsabilità - condizioni tecniche della fornitura); art. 22 (Clausole finali).

LUOGO _____ DATA _____ FIRMA DEL CLIENTE _____

Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali del Fornitore e/o a distanza, il Cliente autorizza Energia Corrente all'invio di copia del contratto di fornitura e/o la conferma del contratto medesimo anche tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica sopra indicato (campo facoltativo**,** rif. artt. 9.4, 12.1, "Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e gas", All. A alla Deliberazione ARERA 366/2018/R/COM e ss.mm.ii.).

LUOGO _____ DATA _____ FIRMA DEL CLIENTE _____

Il Cliente, con la sottoscrizione della presente Proposta, dichiara di aver compreso ed accettato l'offerta economica, allegata alla Proposta e parte integrante e sostanziale del contratto di somministrazione, individuata con il seguente codice univoco e correlata denominazione:

OFFERTA _____

di accettare che le comunicazioni di variazioni unilaterali, evoluzioni automatiche e rinnovi delle condizioni economiche, di cui alle Condizioni Generali di Fornitura, potranno essere trasmesse da ENERGIA CORRENTE in formato cartaceo a mezzo Raccomandata A/R all'indirizzo indicato per il recapito della bolletta (in caso di bolletta cartacea) o in alternativa in formato elettronico agli indirizzi PEC o e-mail indicati dal Cliente nella presente Proposta nella sezione "Dati Anagrafici del Cliente". Sarà onere del Cliente comunicare per iscritto ad Energia Corrente qualsiasi variazione dei predetti indirizzi; la variazione comunicata dal Cliente si considera acquista da Energia Corrente soltanto quando il Cliente ne riceve conferma per iscritto.

LUOGO _____ DATA _____ FIRMA DEL CLIENTE _____

## ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Il Cliente, con la sottoscrizione della presente Proposta, chiede espressamente che ENERGIA CORRENTE svolga le attività necessarie all'esecuzione del Contratto durante il periodo di ripensamento di 14 (quattordici) giorni ovvero, in specifiche ipotesi, di 30 (trenta) giorni, come dettagliatamente previsto dall'art. 3 delle Condizioni Generali di Fornitura, all'uopo impegnandosi, in caso di esercizio del diritto di ripensamento, a corrispondere ad ENERGIA CORRENTE i costi eventualmente sostenuti, a titolo esemplificativo, per l'attivazione, la voltura, l'intervento di lettura, la disattivazione della fornitura previsti dal Distributore e i costi riconosciuti al venditore per la prestazione eseguita. Qualora sia stata avviata la fornitura, il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto di fornitura sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.

A tal fine, il Cliente chiede l'esecuzione anticipata del contratto per le seguenti forniture:

☐ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

☐ FORNITURA DI GAS NATURALE

LUOGO _____ DATA _____ FIRMA DEL CLIENTE _____

**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA - MERCATO LIBERO**

**ART. 1 DEFINIZIONI**

Fermo restando quanto previsto nella restante documentazione contrattuale, i termini indicati in carattere maiuscolo o con le iniziali maiuscole avranno (ove applicabile, sia al singolare sia al plurale) il significato che segue: **ARERA:** Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita con L. 14 novembre 1995, n. 481 (in G. U. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.) **CAD**: D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale"). **Cliente**: è il soggetto identificato nella Proposta di Contratto che richiede, alle condizioni del mercato libero, la somministrazione di Gas e/o energia elettrica ed è allacciato alla rete di Distribuzione locale, nel rispetto delle normative vigenti ed alimentato, per quanto riguarda l'energia elettrica, in bassa (BT) tensione, mentre per il gas naturale alla pressione resa disponibile dal Distributore della rete locale o dal Trasportatore Nazionale, sempreché, in quest'ultimo caso, i consumi complessivi di gas naturale non superino i 200.000 Smc/anno. **Cliente consumatore**: persona fisica che acquista l'energia elettrica e/o il gas naturale per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, come definito al comma 1), punto a) dell'Art. 3 del Codice del Consumo. **Cliente non disalimentabile**: è il cliente finale, individuato ai sensi dell'Articolo 23 dell'Allegato A alla deliberazione 258/2015/R/com e ss.mm.ii. – TIMOE), per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura richiesta da parte della controparte commerciale. **Codice Civile**: testo del Codice Civile approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 e ss. mm. ii., pubblicato nella edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 1942. **Codice del Consumo:** è il decreto legislativo del 06/09/2005 n° 205, come successivamente modificato ed integrato; **Codice di condotta commerciale:** è l'allegato A alla deliberazione ARERA 366/2018/R/com e ss.mm.ii. **Condotte**: insieme di tubazioni, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro per il trasporto o per la distribuzione del Gas. **Consumatore**: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, come definito al comma 1), punto a) dell'Art. 3 del Codice del Consumo. **Contatore Gas**: insieme delle apparecchiature poste presso il punto di riconsegna del Gas al Cliente, atte a misurare il Gas prelevato. **CGF**: le presenti Condizioni Generali di Fornitura. **Contatore Elettrico**: insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell'energia elettrica al Cliente, atte a misurare l'energia elettrica prelevata. **Contratto**: è il contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale costituito e regolato dalle presenti CGF, dalle condizioni tecniche ed economiche di somministrazione di Gas e/o energia elettrica, dalla Proposta di Contratto e dai relativi allegati. **CTE:** Condizioni Tecniche ed Economiche che, se derogatorie o difformi rispetto alle presenti CGF, prevalgono su queste ultime; **Distributore o Distributore Elettrico**: soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica, alla cui rete è connesso il PdF del Cliente. **Distributore o Distributore Gas**: soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione e misura del Gas, alla cui rete è connesso il PdF del Cliente.

**Energia Verde:** è l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili non fossili; **Firma Grafometrica**: è la firma apposta su tablet, equiparata quanto agli effetti giuridici alla firma autografa, se dotata delle caratteristiche della firma elettronica avanzata di cui agli artt. 55 e ss. del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 e del CAD. **Fornitore:** è Energia Corrente s.r.l. Unipersonale e possiede i requisiti necessari per legge per la fornitura di energia elettrica e gas naturale ai Clienti finali, in accordo con D.Lgs.n.79/99 ( (G.U. n. 75 del 31 marzo 1999)e il D.Lgs. n. 164/00 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2000) e nel rispetto delle normative e delibere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). **Forza maggiore:** ogni evento, atto, fatto o circostanza inevitabile, imprevedibile, non direttamente o indirettamente imputabile alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire, prevedere o limitare usando la dovuta diligenza e tale da rendere obiettivamente impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto. **Impianto Interno del Cliente (o anche "Impianto")**: l'insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l'adduzione del Gas, compresi tra la valvola di intercettazione del Gas nel punto di consegna e le valvole di intercettazione del Gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste ultime comprese; non comprende il Contatore Gas e/o Elettrico (Delibera ARERA n. 40/04). **Modulo ripensamento**: modulo contrattuale per l'esercizio del diritto di ripensamento di cui al successivo Art. 3, allegato alla "Scheda sintetica". **Punto di Prelievo** (o '**POD**'): punto di prelievo in cui il Fornitore mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente. Tale punto viene identificato con un codice attribuito dal Distributore. **Punto di Riconsegna** (o '**PdR**'): Punto di Riconsegna della rete di distribuzione in cui il Fornitore mette a disposizione il gas naturale al Cliente. Tale punto viene identificato con un codice attribuito dal Distributore**. Parti**: Il Fornitore e il Cliente. **Punto di Fornitura** (o '**PdF**'): il PDR o il POD o entrambi, a seconda che il Contratto abbia ad oggetto - rispettivamente – la somministrazione di Gas o di energia elettrica o di entrambe. **SERCQ**: Servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento europeo n. 910/2014 (eIDAS) è un servizio elettronico di recapito certificato idoneo a creare una presunzione di integrità dei dati ricevuti e trasmessi, dell'invio di tali dati da parte del mittente identificato, della loro ricezione da parte del destinatario identificato e di accuratezza della data e dell'ora dell'invio e della ricezione indicate dal servizio elettronico di recapito certificato qualificato. **Servizio di tutela della vulnerabilità**: servizio di somministrazione di Gas a condizioni contrattuali ed economiche stabilite dall'ARERA, con Delibera 100/2023/R/com e ss.mm.ii. **SII o Sistema Informativo Integrato**: Sistema Informativo Integrato, basato su una banca dati dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi dei clienti finali di cui all'Art. 1bis della legge n. 129/2010, ovvero l'insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche, per la condivisione, l'integrazione e lo scambio dei flussi di dati funzionali ai Processi necessari per il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e il gas; **Sito Internet**: il sito internet www.energiacorrente.it. **Subentro**: L'operazione contrattuale con cui il Cliente richiede l'avvio di un nuovo PdF o di un PdF precedentemente disattivato. **Supporto durevole**: è ogni strumento cartaceo e/o elettronico che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica. **Switching**: è, in relazione alla fornitura di energia elettrica, la successione da un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso POD attivo o l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un POD nuovo o precedentemente disattivato; in relazione alla somministrazione di gas naturale, la successione di un utente della distribuzione ad un altro sullo stesso PDR attivo ovvero l'attribuzione ad un utente della distribuzione di un PDR nuovo o precedentemente disattivato. **Terna:** è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ed offre il servizio di dispacciamento; **TISIND**: Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, Allegato A alla deliberazione 593/2017/R/com. **TIV**: Testo Integrato Vendita, Allegato A alla deliberazione, 208/2022/R/eel e ss.mm.ii. **TIVG**: Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, Allegato A alla Delibera 100/2023/R/com e ss.mm.ii.. **Uso Domestico**: PdF relativo a un cliente domestico, così come definito dal TIV per l'energia elettrica e dal TIVG per il Gas. **Voltura**: è la variazione del cliente finale titolare di un PdF, senza disalimentazione del punto stesso, allorché il nuovo cliente finale sia controparte di un contratto di fornitura.

**ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Contratto ha ad oggetto la somministrazione da parte di Energia Corrente al Cliente, nel mercato libero, di gas naturale e/o di Energia Rinnovabile coperta da Garanzie di Origine (GO) presso il/i PdF del Cliente indicati nella Proposta.

Ai fini dell'esecuzione del Contratto, il Fornitore stipulerà, nell'interesse del Cliente stesso, i funzionali contratti di dispacciamento, distribuzione, trasporto e trasmissione, secondo quanto previsto al successivo art. 4.

La fornitura di Energia coperta da GO sarà eseguita in coerenza con la regolazione definita da ARERA (Deliberazione ARG/elt 104/11, come successivamente modificata ed integrata). Per quanto concerne la fornitura di gas naturale, resta salva la possibilità del Cliente, qualora rientri nella categoria dei clienti vulnerabili di cui alla normativa vigente (Allegato A della Delibera 100/2023/R/com e ss.mm.ii., art. 2.3 lett. a) e art. 4) e si identifichi come tale con le modalità indicate dal Fornitore, ai sensi della deliberazione 102/2023/R/gas, di scegliere il servizio di tutela della vulnerabilità a condizioni contrattuali ed economiche definite dall'Autorità.

In particolare, il Cliente è legittimato a richiedere il servizio di tutela della vulnerabilità qualora:

sia titolare di un PDR che alimenti applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locale annessi o pertinenti all'abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché l'utilizzo sia effettuato con un unico PDR per l'abitazione e i locali connessi o pertinenti e il titolare del PDR sia una persona fisica.

sussista in capo al Cliente almeno una delle seguenti condizioni: 1) che si trovi in condizioni economicamente svantaggiate (art. 1, co. 75 della legge 124/17; 2) rientri tra i soggetti con disabilità (art. 3 della legge 104/92); 3) le cui utenze siano ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; 4) abbia un'età superiore a 75 anni.

**ART. 3 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, ATTIVAZIONE E CONDIZIONI RISOLUTIVE, RIPENSAMENTO E DURATA**

**- Conclusione del Contratto**

La Proposta, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta dal Cliente, è valida irrevocabilmente, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, per i 45 giorni successivi alla data di sottoscrizione; spirato tale termine la Proposta si considera revocata. Il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta dichiara che i dati forniti sono esatti e veritieri ed aggiornati e si impegna a comunicare tempestivamente ogni possibile variazione dei medesimi, così da garantire una corretta gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale.

La sottoscrizione della Proposta potrà avvenire, oltre che con firma autografa, anche utilizzando una firma grafometrica, una firma digitale, uno strumento OTP (one time password), ovvero una qualsiasi altra modalità che fornisca, ex art. 2702 c.c., piena prova della provenienza, da parte del Cliente stesso, della Proposta. In caso di apposizione della Firma Grafometrica su tablet o OTP, ovvero di formalizzazione telefonica, Energia Corrente invia al Cliente copia integrale della documentazione contrattuale in forma cartacea o elettronica all'indirizzo indicato dal Cliente.

Energia Corrente si riserva l'insindacabile diritto di accettare o rifiutare la Proposta e il Contratto si intende concluso con la ricezione, da parte del Cliente, dell'accettazione espressa di Energia Corrente entro il suindicato termine di 45 giorni.

Il Fornitore si riserva il diritto di accettare una sola o entrambe le tipologie di somministrazioni posto che i rapporti contrattuali di fornitura di energia elettrica e gas naturale, ancorché congiuntamente regolamentati dalle presenti Condizioni Generali e contestualmente attivati, debbono considerarsi a tutti gli effetti autonomi tra loro.

Al momento della conclusione del contratto di fornitura o al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione del contratto e comunque, in ogni caso, prima dell'attivazione della fornitura, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento, il venditore consegna o trasmette al Cliente finale in forma cartacea o, a scelta del Cliente finale, su altro supporto durevole una copia integrale del contratto. Nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali, il venditore fornisce al cliente finale domestico una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il cliente finale è d'accordo, su un altro Supporto Durevole.

**- Attivazione e condizioni risolutive (revoca dello switching)**

L'attivazione della/e somministrazione/i, nei termini di cui alla Proposta e distintamente in relazione alle forniture di energia elettrica e gas naturale, è subordinata alle regole tecniche ed amministrative del Distributore locale e/o Trasportatore competente.

In ipotesi di Switching, qualora l'attivazione non si realizzasse entro le tempistiche indicate nella Proposta, il Fornitore comunicherà al Cliente, a mezzo e-mail o raccomandata semplice, la diversa data di attivazione.

In tutte le ipotesi diverse dallo Switching, qualora l'attivazione non si realizzasse entro le tempistiche indicate nella Proposta, l'attivazione avverrà alla prima data utile, nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla regolazione vigente e comunque secondo le tempistiche riportate sul preventivo eventualmente inviato al Cliente. In tale evenienza Energia Corrente comunicherà al Cliente, a mezzo e-mail o raccomandata semplice, le tempistiche indicate dal Distributore e/o trasportatore competente.

È inteso che il Fornitore in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della fornitura.

Il Cliente, con la stipula del Contratto, conferisce ad Energia Corrente mandato con rappresentanza affinché, in suo nome e per suo conto, receda dal contratto di somministrazione con il precedente fornitore, o comunque inoltri la richiesta di *switching* sul SII. Il mandato s'intende conferito a titolo gratuito. Il recesso verrà esercitato dal Fornitore trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e nelle modalità stabilite dalla normativa di settore. Il Fornitore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile in ipotesi di eventuali inadempimenti contrattuali del Cliente con il precedente venditore, anche riguardanti l'eventuale termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso.

L'attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è condizionata al fatto che:

a) Abbia avuto buon esito la procedura di cambio del fornitore (switching) – e le verifiche a tale fine previste - presso il SII, il/i Distributore/i locale/i e /o Trasportatore Nazionale e, comunque, i soggetti istituzionalmente preposti ai servizi di cui al successivo art. 4 abbiano attivato i servizi medesimi;

b) Il Cliente, nel momento in cui richiede il cambio di fornitore (switching), ovvero nei 12 mesi antecedenti la Proposta medesima, non risulti sospeso e/o non presenti richieste di sospensione della fornitura per morosità / richieste di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità;

c) Il Cliente, nel momento in cui richiede il cambio di fornitore (switching), ovvero nei 12 mesi antecedenti la richiesta medesima, non risulti destinatario di una richiesta di indennizzo formulata ai sensi dell'Allegato A alla Delibera 593/2017/R/com e ss.mm.ii. (Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei sistemi dell'energia elettrica e del gas naturale - TISIND);

d) Con riferimento al medesimo Cliente non siano stati eseguiti, da parte dell'impresa di Distribuzione e/o Trasporto, uno o più interventi di interruzione dell'alimentazione del PdR/REMI/POD, anche su un PdR/REMI/POD diverso da quello per cui si chiede l'accesso.

e) Il POD/PdR non sia stato oggetto, nei 12 mesi antecedenti la Proposta, di richieste di chiusura per morosità;

f) Il Cliente abbia attestato di avere la piena e legittima disponibilità degli immobili serviti dai PdF oggetto del presente Contratto;

g) i PdF di cui al presente Contratto risultino adeguatamente allacciati: in caso di forniture relative a più siti, se le condizioni si verificano solo per una parte degli stessi, il Fornitore può attivare la fornitura solo per questi ultimi;

h) ricezione da parte del Fornitore della documentazione necessaria all'avvio della somministrazione o dei servizi direttamente connessi, debitamente e correttamente compilata;

i) non sussista una pregressa morosità del Cliente nei confronti del Fornitore o di una società controllata, controllante o collegata, anche appartenente al Gruppo del Consorzio per Risorse Energetiche S.C.p.A. ("CRE") né vi sia un'iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e/o sottoposizione del medesimo a procedure giudiziali e/o esecutive e/o concorsuali; non sia andata a buon fine la procedura di attivazione SDD Core, mancato ottenimento di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito nei confronti del Cliente, da parte di primaria Compagnia di Assicurazione, Factoring o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale il Fornitore ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale; esito negativo della verifica creditizia del Cliente e mancata provenienza del Cliente dai servizi di ultima istanza;

l) il Cliente abbia effettuato un numero di switching inferiore a 3 (tre) durante i 12 mesi antecedenti la Proposta medesima.

Nei casi in cui l'attivazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale non risulti attuabile in considerazione del mancato verificarsi di una o più delle condizioni di cui alle precedenti lett. a), b), c), d), e), f), g), h) e l) e/o del verificarsi di una o più condizioni di cui alla lettera i), sarà facoltà del Fornitore, anche tramite l'utente del dispacciamento, revocare la richiesta di switching o ritirare la richiesta di accesso per attivazione della fornitura, secondo le modalità e tempistiche previste dalla regolazione vigente; conseguentemente non verrà data esecuzione al Contratto, che pertanto rimarrà inefficace e risolto di diritto, e gli effetti del recesso del contratto con il precedente venditore verranno meno.

In tale ipotesi, ovverosia qualora il Fornitore abbia esercitato la propria facoltà di revoca dello switching, il Fornitore medesimo provvederà a comunicare per iscritto al Cliente, mediante comunicazione con raccomandata A/R, SERCQ o PEC da quest'ultimo eventualmente indicata nella Proposta, la richiesta di revoca dello switching, entro i successivi 10 (dieci) giorni.

Ai fini dell'esercizio di tale facoltà:

- con riferimento alla fornitura di energia elettrica, all'uscente del trasporto e del dispacciamento sono fornite le seguenti informazioni relative al POD oggetto di richiesta di switching: i. l'eventuale sospensione del POD per morosità; ii. se per il medesimo POD sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; iii. il mercato di provenienza del POD, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv. le date delle eventuali richieste di sospensione del POD per morosità, al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; v. le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; vi. l'eventuale indicazione, per il punto proveniente dal servizio di salvaguardia, che il servizio è stato attivato a seguito di risoluzione del contratto di dispacciamento e trasporto dell'utente.
- Con riferimento alla fornitura di gas naturale, l'impresa di distribuzione e/o il SII è tenuta a mettere a disposizione dell'utente del servizio di distribuzione le seguenti informazioni relative al PDR oggetto di richiesta di switching: i. l'eventuale chiusura del PDR a seguito di sospensione della fornitura per morosità ovvero se per il medesimo PDR sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; ii. il mercato di provenienza del PDR distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iii. le date delle eventuali richieste di chiusura del PDR per morosità, salvo quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; iv. le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso v. l'accessibilità o meno del PdR.

Resta inteso che la revoca dello switching, esercitabile anche con riferimento ad una sola delle due forniture eventualmente proposte dal Cliente, è una facoltà esercitabile ad esclusivo vantaggio del Fornitore che vi potrà, pertanto, rinunciare.

Se, dopo la richiesta di attivazione, i dati a disposizione del Sistema Informativo Integrato/Distributore, relativi all'uso di uno o più PdF, dovessero risultare diversi da quelli indicati dal Cliente nella Proposta e/o nei documenti allegati e/o nei moduli messi a disposizione del Cliente medesimo, il Fornitore non potrà procedere all'attivazione della fornitura ai sensi della lettera a) del presente paragrafo "*Attivazione e condizioni risolutive (revoca dello switching)*" e ne darà comunicazione al Cliente e farà comunque riferimento a quanto dichiarato dallo stesso Cliente. Il Cliente, infatti, assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in Contratto, anche con riferimento all'uso della fornitura, conoscendo le implicazioni fiscali dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso diverso da quello dichiarato, il Fornitore potrà addebitare al Cliente i maggiori costi, le imposte e le sanzioni che ne derivano. Se i dati che risultano al Sistema Informativo Integrato/Distributore, relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto, il Fornitore darà prevalenza al dato risultante al Sistema Informativo Integrato/Distributore. Per la sola residenza, il Cliente potrà rettificare il dato risultante al Distributore, inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti, ovvero compilando la specifica dichiarazione contenuta nella Proposta. In questo caso, se necessario, con la prima bolletta utile, il Fornitore effettuerà un conguaglio, applicando i giusti corrispettivi con effetto retroattivo, partendo dalla data di attivazione della fornitura. La residenza è importante sia ai fini tariffari che fiscali, per tale motivo il Cliente è tenuto ad informare subito Energia Corrente nel caso manchi o perda tale requisito. Se tale comunicazione non dovesse avvenire, Energia Corrente potrà addebitare al Cliente i corrispettivi ulteriori (se contrattualmente previsti), e anche gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) eventualmente sostenuti dalla stessa.

**- Durata**

Il Contratto ha durata indeterminata, salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 10. Il Contratto decorre dalla conclusione del medesimo secondo quanto indicato nel presente articolo, ovverosia dal primo giorno di erogazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale da parte del Fornitore.

**- Ripensamento**

Il Cliente consumatore, ai sensi del Codice del Consumo e di quanto previsto nel Codice di condotta commerciale, potrà esercitare il diritto di ripensamento dal contratto negoziato fuori dai locali commerciali del Fornitore, oppure concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, senza oneri e senza dover fornire motivazione alcuna, anche con riferimento ad una sola delle due somministrazioni.

Il ripensamento dovrà essere esercitato entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dal momento della conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in luogo diverso dei locali commerciali o a distanza, utilizzando l'apposito Modulo di ripensamento messo a disposizione da ECO, quello allegato al Codice del Consumo, o comunque mediante comunicazione scritta, da inviare ad Energia Corrente Srl all'indirizzo e-mail: clienti@energiacorrente.it oppure all'indirizzo postale: Via L. Lucchi, 135 – 47512 Cesena (FC) o PEC energia.corrente@pec.it.

Il suindicato periodo di ripensamento è prolungato a 30 (trenta) giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l'abitazione del Cliente consumatore oppure di escursioni organizzate con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti ai consumatori. Il prolungamento non opera, tuttavia, qualora venga concluso il contratto di fornitura nel contesto di visite domiciliari richieste dal Cliente consumatore e non organizzate dal Fornitore in forma collettiva.

Qualora il Contratto venga concluso con un Cliente al di fuori dei locali commerciali ovvero a distanza, le attività necessarie all'esecuzione del Contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento, salvo che il Cliente presenti un'espressa richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso tale termine (barrando l'opzione contenuta nella Proposta). Detta richiesta di esecuzione anticipata fa, in ogni caso, venire meno il diritto del Cliente di esercitare il ripensamento nei termini di legge, una volta che il Contratto sia stato interamente eseguito dal venditore, cioè una volta avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto con il medesimo venditore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto. Nell'ipotesi di richiesta di esecuzione anticipata, qualora la fornitura non sia stata avviata, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a Energia Corrente i costi eventualmente sostenuti per l'attivazione, la voltura, l'intervento di lettura, la disattivazione della fornitura e, in ogni caso, i costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e i costi riconosciuti al venditore per la prestazione eseguita, nei limiti di quanto previsto all'art. 11 del TIV. Qualora sia stata avviata la fornitura, il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto di fornitura sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.

Detta richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo venditore rispetto alle normali tempistiche previste.

Nel caso di esercizio del ripensamento la fornitura infatti potrebbe:

- essere garantita, per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente, dal precedente venditore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto, ovvero dai soggetti che erogano il servizio di fornitura di ultima istanza previsto per la tipologia di cliente interessato;
- essere avviata da Energia Corrente s.r.l. Unipersonale per il tempo necessario a permettere un cambio di fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente;

Nel caso di esercizio del ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del POD/PDR, il Cliente sarà tenuto a richiedere la disattivazione ad Energia Corrente s.r.l. Unipersonale la quale, a sua volta, provvederà in tal senso, anche tramite l'utente del trasporto e del dispacciamento, nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione vigente.

L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente.

**ART. 4 DISPACCIAMENTO, TRASPORTO, GESTIONE DELLA CONNESSIONE: MANDATI DEL CLIENTE**

Con la sottoscrizione della Proposta, e relativamente al punto/i di prelievo oggetto della Proposta medesima, il Cliente conferisce irrevocabilmente, in via esclusiva e a titolo gratuito al Fornitore o a soggetto da esso delegato (art. 1717 c.c.), per tutta la durata del Contratto: (i) mandato senza rappresentanza, ex art. 1705 c.c., affinché, con riferimento alla fornitura di energia elettrica presso i POD indicati nel Contratto, stipuli con Terna e il/i competenti Distributori Elettrici il contratto di dispacciamento, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 4 della Delibera ARERA n. 111/06, 539/2024/R/eel e ss.mm.ii.. Con riferimento alla fornitura di gas naturale presso i PDR indicati nel Contratto, il Fornitore agirà in proprio nome e nell'interesse del Cliente per la stipula del contratto di distribuzione e del contratto di trasporto. I contratti di trasporto, trasmissione e distribuzione hanno ad oggetto la prestazione del servizio di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale per conto del Cliente, inclusa la gestione dei dati di misura. Il Fornitore sarà altresì autorizzato a porre in essere tutto quanto necessario e opportuno ai fini di cui sopra, tra cui il potere di approvare eventuali clausole gravose ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.; (ii) mandato con rappresentanza ad accettare, in nome e per conto del Cliente, le condizioni tecniche/economiche predisposte dal Distributore Elettrico e/o dal Distributore Gas e/o a sottoscrivere il contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica, che disciplina il servizio di connessione degli impianti e apparecchi elettrici

del Cliente alla rete del Distributore Elettrico, funzionale all'erogazione del servizio di Trasmissione. In tale ultima ipotesi resteranno a carico del Cliente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche gli obblighi di cui all'art. 8 dell'Allegato C alla deliberazione 568/2019/R/eel (TIC). Il Cliente conferisce inoltre al Fornitore mandato anche per lo svolgimento di qualsiasi attività necessaria per la gestione della fornitura di energia elettrica; (iii) mandato senza rappresentanza ad inoltrare al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas competente eventuali richieste del Cliente di esecuzione di attività relative alla gestione dei punti di fornitura. Resteranno ad integrale carico del Cliente il pagamento dei correlati importi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti le singole prestazione di cui all'Allegato C – TIC alla Delibera 612/2023/R/eel e ss.mm.ii, di cui all'Allegato A – TIQC alla Delibera 617/20235/R/eel e ss.mm.ii., al Codice di Rete (Del. AEEGSI 108/06 e ss.mm.ii.) per la Distribuzione del gas naturale, nonché alla deliberazione n. 569/2019/R/gas – RQDG. Tali mandati si intenderanno accettati dal Fornitore con la comunicazione di accettazione della Proposta.
Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto dei contratti che il Fornitore provvederà a sottoscrivere nell'espletamento dei mandati e si impegna a collaborare con il Fornitore per l'esecuzione dei suddetti contratti, fornendo ogni documentazione-ed informazione necessaria e provvedendo al pagamento di ogni onere, spesa o contributo sostenuti dal Fornitore per l'espletamento delle attività conseguenti ai mandati medesimi.
Alla data di scioglimento, per qualsivoglia causa, della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, si scioglieranno, altresì, i corrispondenti mandati di cui sopra, insieme ai servizi oggetto dei mandati medesimi.
Il Fornitore, anche in conformità con quanto previsto dall'Art. 1715 del Codice Civile per le ipotesi di cui ai superiori punti (i) e (iii), risponderà nei confronti del Cliente per i soli fatti a esso direttamente imputabili e in relazione all'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti e dalle richieste di cui ai precedenti punti (i) (ii) e (iii). Relativamente a tutte le richieste sopra indicate, il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente, per la gestione amministrativa di ciascuna richiesta, Euro 25,00 (venticinque) + IVA, per ogni pratica di connessione (a titolo esemplificativo, subentri, attivazioni, disattivazioni, volture verifica gruppi di misura, variazioni di potenza etc.) o altra richiesta inoltrata al distributore competente tramite il Fornitore medesimo, nonché gli oneri amministrativi sostenuti da Energia Corrente previsti dal Contratto e quelli eventualmente addebitati ad Energia Corrente da parte dei distributori locali.
Il Fornitore, previa accettazione da parte del Cliente degli eventuali preventivi relativi alle prestazioni del Distributore/Trasportatore, inoltrerà a quest'ultimo ogni altra richiesta relativa a prestazioni di sua competenza per conto del Cliente. È fatta salva la facoltà del Cliente di rivolgersi direttamente al Distributore/Trasportatore ove previsto dalla normativa vigente. Resta inteso che tutte le spese addebitate ad ECO, nell'ambito dei suddetti rapporti con i distributori locali, trasportatori, ed ogni altro soggetto coinvolto, resteranno comunque a carico del Cliente.

**ART. 5 CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA SOMMINISTRAZIONE**

Il Fornitore applicherà ai quantitativi di energia elettrica, comprese le perdite di rete, prelevati da ciascun POD e ai quantitativi di gas naturale, prelevati presso ciascun PDR, i corrispettivi indicati nel relativo allegato (CTE).
Oltre ai corrispettivi indicati nelle CTE, al Cliente verranno addebitati in fattura ogni altro onere accessorio e/o passante presente e futuro previsto dalle Autorità competenti nonché eventuali corrispettivi applicati, in conformità a quando previsto dalla normativa di settore, in conseguenza della morosità del Cliente per pregresse forniture.

**ART. 6 RILEVAZIONE DEI CONSUMI ED AUTOLETTURE**

Il Distributore è il soggetto responsabile della rilevazione e registrazione fiscale dei consumi e del relativo servizio di misura, in accordo con le modalità stabilite dall'ARERA e secondo ogni altra normativa del settore.
La quantificazione dei consumi del Cliente avviene in base alle rilevazioni del gruppo di misura installato presso il PdF oggetto del presente Contratto. I consumi sono rilevati e comunicati al Fornitore dal Distributore.
In merito alla fornitura di gas naturale, in caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il Distributore è tenuto ad informare il Cliente finale dell'eventuale possibilità dell'autolettura, rilasciando apposita nota informativa cartacea ai sensi dell'art. 50.5 del TIVG, con l'invito a contattare il Fornitore. Il Cliente potrà provvedere all'autolettura del Contatore Gas a mezzo del servizio indicato in fattura messo a disposizione dal Fornitore (accedendo all'Area clienti del sito web di Energia Corrente http://www.energiacorrente.it.). In mancanza il Distributore competente sarà tenuto ad effettuare la miglior stima, all'uopo avvalendosi anche dei criteri di cui all'art. 53 del TIVG.
Il Cliente accetta che le rilevazioni dei consumi di gas naturale e/o energia elettrica eseguite dal Distributore rispettivamente competente e comunicate al Fornitore ai fini della fatturazione, anche a conguaglio, siano vincolanti nei suoi confronti ad ogni effetto. Analogamente il Cliente accetta che la stima di consumi effettuata dal Fornitore sia vincolante nei suoi confronti ad ogni effetto.
Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella bolletta sintetica di periodo, il Fornitore utilizza i dati di misura nel rispetto del seguente ordine:
- dato di misura reale ricevuto dal Distributore locale competente;
- autolettura comunicata dal Cliente (accedendo all'Area clienti del sito web di Energia Corrente http://www.energiacorrente.it) e validata dal Distributore (art. 54 del TIVG e dell'art. 15 del TIME). L'autolettura validata dal Distributore è equiparata ad una misura reale;
- dati di misura stimati. In tali ipotesi il Fornitore ha la facoltà di utilizzare il dato di misura stimato eventualmente messo a disposizione dall'impresa di distribuzione, ovvero di effettuare una propria stima. In tale ultima ipotesi il Fornitore effettuerà la propria stima sulla base dei consumi stimati o previsionali, considerando il fabbisogno di gas naturale e/o energia elettrica del sito/i interessato/i in base ai dati del consumo/i storico/i del Cliente se disponibili, ovvero in mancanza di essi in base ai dati di consumo indicati nella Proposta di Contratto.
In caso di malfunzionamento del Contatore Gas e/o del Contatore Elettrico, il Distributore Gas e/o il Distributore Elettrico ricostruiranno i consumi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

**ART. 7. FATTURAZIONE**

La fatturazione valida ai fini fiscali viene emessa in formato elettronico tramite invio al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate. Il Fornitore fatturerà mensilmente i corrispettivi dovuti in relazione ai prelievi di gas naturale e/o energia elettrica rilevati nel rispetto di quanto previsto al superiore art. 6. -
In particolare, Energia Corrente fatturerà i suindicati corrispettivi il mese successivo a quello di consumo.
I corrispettivi calcolati in base ai consumi stimati saranno fatturati in acconto, salvo conguaglio con il primo ciclo utile di fatturazione successivo alla sopravvenuta disponibilità dei consumi effettivi.
Energia Corrente si riserva di modificare la periodicità della fatturazione nei termini ed alle condizioni di cui al successivo articolo 11. In caso di fatturazione congiunta (gas naturale ed energia elettrica) il Fornitore si riserva di emettere un unico documento di fatturazione
La fattura in formato elettronico dei consumi di energia elettrica e/o gas naturale verrà emessa in conformità alle disposizioni di legge vigenti; copia della fattura, comprensiva dell'allegato "Bolletta sintetica" redatta ai sensi della Delibera 315/2024/R/com e ss.mm.ii. ("Revisione della regolazione della Bolletta 2.0"), sarà inviata dal Fornitore al Cliente all'indirizzo di posta elettronica o in cartaceo, in base a quanto indicato dal Cliente nella Proposta. All'atto della sottoscrizione della Proposta, o anche successivamente, il Cliente può richiedere l'invio della bolletta sintetica in formato cartaceo. Detta richiesta non comporta alcuna spesa a carico del Cliente. Gli elementi di dettaglio della fattura saranno resi disponibili al Cliente su sua apposita e specifica richiesta, fermo restando che il Cliente può accedervi in qualunque momento tramite il QR code e l'indirizzo URL indicato nella Bolletta Sintetica o con le diverse modalità eventualmente ivi indicate; il Fornitore si impegna altresì a fornire gratuitamente una spiegazione chiara e dettagliata sulle modalità di compilazione della bolletta, in particolare quando la medesima si basa su dati di consumi non effettivi.
Sul sito internet di Energia Corrente (www.energiacorrente.it) è comunque disponibile il Glossario conforme alle disposizioni ARERA contenente la definizione dei termini utilizzati e la spiegazione delle singole voci che compongono gli importi fatturati per ciascuna offerta del Fornitore.
Ciascuna bolletta sintetica verrà comunque emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta.
A seguito della cessazione del rapporto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, onde recapitare la relativa fattura di chiusura entro un termine di 6 (sei) settimane, il Fornitore procederà alla relativa emissione entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo in tutti i casi in cui l'emissione della fattura avviene in formato elettronico, entro l'ottavo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo di 6 (sei) settimane negli altri casi. Il computo dei consumi avverrà secondo quanto previsto all'art. 11 dell'allegato A alla deliberazione ARERA N. 463/2016/R/com (TIF).

**ART. 8 PAGAMENTI; INTERESSI DI MORA; MANCATO O PARZIALE DI PAGAMENTO**

- **Pagamenti**

Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero importo riportato in fattura entro il termine di scadenza in essa indicato, che non sarà inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della stessa.
Il Cliente si impegna, altresì, a corrispondere l'eventuale importo a titolo di indennizzo CMOR, derivante da una morosità relativa a contratti precedenti con fornitori diversi, così come addebitato in fattura da Energia Corrente ai sensi del TISIND. Il Cliente può effettuare il pagamento delle fatture attraverso gli sportelli bancari e postali, tramite bonifico bancario, bollettino, nonché utilizzando l'addebito in conto corrente SDD (Sepa Direct Debit Core) o su carta di debito/credito. In ipotesi di bonifico bancario si precisa che l'unico IBAN valido è quello riportato sulle fatture elettroniche emesse da Energia Corrente e messe a disposizione tramite il Sistema di Interscambio gestito direttamente dall'Agenzia delle Entrate. In caso di discordanza o di ricezione in qualunque forma di un Iban differente il Cliente è tenuto a contattare prontamente, e comunque prima di eseguire il pagamento, il Servizio Clienti di Energia Corrente. Fermo restando che è responsabilità del debitore l'accertamento del corretto pagamento.
Il Cliente può inoltre utilizzare, laddove disponibile, il servizio di pagamento sul Sito Internet tramite carta di credito, previa registrazione dei propri dati. In ipotesi di disponibilità della suindicata forma di pagamento, le eventuali commissioni e/o le limitazioni di importo per i pagamenti con carta di credito, saranno indicate nel Sito Internet. L'eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata dal Fornitore con apposita nota in fattura e sul sito internet www.energiacorrente.it.
Il Cliente non è autorizzato a corrispondere l'importo delle fatture emesse nei suoi confronti dal Fornitore nelle mani di agenti e/o procacciatori e/o collaboratori e/o segnalatori e/o partner in quanto costoro non sono abilitati ad incassare somme per il Fornitore medesimo.
I Clienti titolari di bonus sociale (per disagio fisico o economico), hanno la facoltà di chiedere la rateizzazione degli importi alle condizioni di cui all'art. 3 della Deliberazione 584/2015/R/COM, e nei limiti di cui all'art. 4 della medesima deliberazione.
Sia per il Gas naturale, sia per l'energia elettrica, il Fornitore evidenzierà nelle fatture interessate la facoltà del Cliente di chiedere la rateizzazione degli importi esclusivamente nei casi previsti, rispettivamente, dall'articolo 11, comma 2, lettera a., numeri iv. e v. dell'Allegato A alla deliberazione 27 luglio 2017, 555/2017/R/com, per il settore elettrico e dall'articolo 11, comma 2, lettera b., numeri iv. e v. dell'Allegato A alla deliberazione 27 luglio 2017, 555/2017/R/com,, per il settore del gas naturale (ovverosia nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista all'Articolo 4 del TIF e nei casi di fatturazione di importi anomali, di all'art. 3bis.1 e 3bis.2 di cui alla delibera 399/2025/R/com modificativa del TIF, a decorrere dal 1° gennaio 2026).
Nel caso in cui, in costanza di rapporto contrattuale, il Cliente volesse richiedere una dilazione di pagamento, il relativo piano di rateizzazione dovrà essere preventivamente concordato per iscritto con il Fornitore, il quale non ha alcun dovere di concederlo.
Nelle ipotesi di cui all'art. 1193 del Codice Civile, ed in assenza della dichiarazione ivi prevista, il Fornitore ha facoltà di imputare prioritariamente l'importo pagato alle fatture con data di emissione anteriore.
Ai sensi dell'articolo 1194 c.c. il Cliente non può imputare i pagamenti effettuati al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

- **Interessi di mora**

In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal presente Contratto, saranno applicati interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e per ogni giorno di ritardo sino all'effettivo ed integrale saldo: - ad un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca centrale Europea (BCE) aumentato dell'3,5%.

- **Mancato o parziale pagamento**

Nel caso di mancato o parziale pagamento, trascorsi almeno un giorno solare dalla scadenza della fattura, il Fornitore attiverà le procedure regolatorie per la morosità del Cliente definite dall'ARERA (deliberazione 258/2015/R/com e ss.mm.ii. - TIMOE e deliberazione ARG/gas 99/11 e ss.mm.ii. – TIMG). In particolare, il Fornitore avrà facoltà di inviare al Cliente lettera di costituzione in mora contenente preavviso di sospensione della fornitura/preavviso di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità (di seguito: "*comunicazione di costituzione in mora*"), a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata o SERCQ. Nella comunicazione di costituzione in mora verrà indicato il termine ultimo entro il quale il Cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto.
Trascorso il termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, e perdurando lo stato di morosità relativa ad uno o più PdF disalimentabile/i, il Fornitore potrà richiedere al Distributore locale competente le seguenti attività:
- con riguardo alla fornitura di energia elettrica: i) decorso il termine di 25 (venticinque) giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora, qualora le condizioni tecniche del misuratore lo consentano, il Fornitore richiederà al Distributore competente, per un periodo di 15 giorni, la sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione della potenza ad un livello del 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione; ii) al di fuori dei casi di cui al superiore punto i), il Fornitore richiederà al Distributore competente, decorso il termine di 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora, la sospensione della fornitura.
- Con riguardo alla fornitura di gas naturale, la sospensione della fornitura una volta decorsi 40 (quaranta) gironi solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora.
Fermo quanto sopra, l'intervallo di tempo tra il termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora ed il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura/chiusura del punto di riconsegna non potrà essere inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi. Il Fornitore avrà comunque il diritto di richiedere al Cliente il corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura, fatturato dal distributore al Fornitore secondo il proprio prezziario e nell'ammontare previsto da ARERA. Il Cliente è tenuto a comunicare l'avvenuto pagamento entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora, inviando al Fornitore copia della documentazione attestante il medesimo pagamento ai numeri/indirizzi indicati nella medesima comunicazione di costituzione in mora.
A seguito dell'integrale pagamento da parte del Cliente degli insoluti e della relativa comunicazione al Fornitore dell'avvenuto pagamento delle medesime somme mediante idonea documentazione, il Fornitore provvederà a richiedere al Distributore Elettrico e/o Gas la riattivazione della fornitura, secondo quanto previsto dagli artt. 55 e 66 dell'All. A alla Delibera 569/2019/R/gas (RQDG) per la fornitura di gas naturale e dall'art. 17.1, e correlata tabella 1, dell'All. B alla Delibera 617/2023/R/eel (Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura energia elettrica - TIQC) per la fornitura di energia elettrica.
Decorsi 15 (quindici) giorni dalla sospensione della fornitura/chiusura del punto di riconsegna senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto integrale pagamento della fattura/e insoluta/e il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto di vendita per inadempimento del Cliente ai sensi dell'art. 1456 c.c., potendo richiedere al SII la risoluzione contrattuale in conformità alle previsioni di cui all'art. 9 del TIMG (per il gas naturale e all'art. 8 del TIMOE (per l'energia elettrica).
Ove non sia stato possibile eseguire la chiusura del PdR o la sospensione del POD, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione dell'alimentazione del correlato POD e/o PDR anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi costi ad integrale carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà la risoluzione del relativo contratto.
Ove le procedure di sospensione e di interruzione della fornitura non siano andate a buon fine è diritto del Fornitore richiedere al SII, previa risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., la risoluzione contrattuale, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG (per il gas naturale) e all'art. 10 del TIMOE (per l'energia elettrica); qualora non sia pervenuta una richiesta di switching, il SII provvede per il medesimo punto di fornitura ad attivare i servizi di ultima istanza.
Nel caso di Clienti non disalimentabili, decorso il termine ultimo di pagamento indicato nel sollecito senza che il Cliente fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura insoluta, il Fornitore avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto di vendita per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., e potrà procedere a richiedere la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 16 del TIMG (per il gas) e dell'art. 24 del TIMOE (per l'energia elettrica); il SII provvederà quindi all'attivazione dei servizi di ultima istanza, rispettivamente, di cui al TIVG e al TIV.
Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio, da parte del Cliente, del diritto alla prescrizione.
Energia Corrente potrà richiedere la sospensione/interruzione della somministrazione del Gas / Energia Elettrica al Distributore competente, anche senza preavviso, nel caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli del Contatore ovvero di utilizzo degli Impianti in modo non conforme agli usi e alle disposizioni contrattuali.
Resta inteso che, in caso di mancato o parziale pagamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore, è facoltà di quest'ultimo di affidare ad una società esterna il recupero dei propri crediti.
In caso di mancato o parziale pagamento, il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta, acconsente espressamente a che il Fornitore possa esercitare la compensazione di posizioni debitorie /creditorie anche eventualmente con posizioni aperte con altre società controllate, controllanti e/o collegate al Fornitore medesimo, anche appartenenti al Gruppo del Consorzio per le Risorse Energetiche S.C.p.A..

**ART. 9 STRUMENTI A GARANZIA DEI PAGAMENTI DEL CLIENTE**

Qualora il Cliente, in sede di formulazione della Proposta, opti per il pagamento con formula diversa dall'addebito diretto in banca tramite canalizzazione Sepa SDD, ovvero con domiciliazione postale o su carta di debito/credito, il Fornitore, con la prima fattura, addebiterà al Cliente, a titolo di deposito cauzionale, i seguenti importi:
con riferimento alla somministrazione di Gas naturale, un importo calcolato in funzione del consumo annuo pari a: 30 Euro da 0 a 500 Smc; 90 Euro da 501 a 1.500 Smc; 150 Euro da 1.501 a 5.000 Smc; 200 Euro da 5.001 a 11.000 Smc.
con riferimento alla somministrazione di energia elettrica, 11,50 Euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.
In ipotesi di mancato, parziale e/o tardivo pagamento del deposito cauzionale, il Fornitore avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
Qualora nel corso della somministrazione l'importo del deposito sia incamerato, in tutto o in parte, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile, in mancanza il Fornitore avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
Qualora il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, attivi la domiciliazione bancaria o postale o su carta di debito/credito per il pagamento delle fatture, i depositi eventualmente già versati verranno restituiti in occasione del primo ciclo utile di fatturazione.
Per converso, qualora il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa dalla domiciliazione bancaria, postale o su carta di debito/credito, ovvero nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di debito/credito, il Cliente medesimo sarà tenuto al versamento del deposito cauzionale, nei limiti e nei tempi di cui al presente articolo.
Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale (anche nel caso di chiusura relativa a una sola delle somministrazioni) il relativo deposito cauzionale riguardante una o entrambe le somministrazioni cessate sarà restituito, senza bisogno di specifica richiesta del Cliente, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture rimaste insolute e dei relativi interessi moratori.

**ART. 10 DIRITTO DI RECESSO; CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE**

Al Cliente è riconosciuta la facoltà di recedere dal Contratto per cambiare Fornitore, in qualsiasi momento, nei termini e con le modalità previste dalla Delibera ARERA 302/2016/R/COM e ss.mm.ii..
Modalità di esercizio del recesso:
a) qualora il recesso venga esercitato per cambio venditore da parte del Cliente, sarà il venditore entrante ad esercitare il recesso, in nome e per conto del medesimo Cliente, in forza di apposita procura, mediante invio della richiesta di switching al SII entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio del Venditore o il diverso termine previsto dalla regolazione vigente. In tale ipotesi il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso;
b) qualora il recesso venga esercitato per motivi diversi dal cambio venditore, il Cliente comunicherà al Fornitore, a mezzo raccomandata A/R (Energia Corrente S.r.l., Via L. Lucchi,135 - 47521 Cesena - FC) o PEC (energia.corrente@pec.it), la volontà di recedere.
Tempistiche di esercizio del recesso:
a) nelle ipotesi di cambio venditore, il recesso sarà efficace nei termini necessari al completamento delle procedure di switch, come previste dalla normativa di settore (artt. 3 e 4 dell'Allegato A di cui alla Delibera ARERA 302/2016/R/COM e ss.mm.ii.);
b) nelle ipotesi di recesso per motivi diversi dal cambio venditore, il Cliente dovrà comunicare al Fornitore, a mezzo raccomandata A/R o PEC, la volontà di recedere, nel rispetto di un preavviso pari ad 1 (un) mese dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore.
Il recesso esercitato dal Cliente, nel rispetto delle modalità e tempistiche di cui al presente articolo, non comporterà in capo al Cliente medesimo alcun onere di recesso anticipato, salvo che non sia diversamente previsto nelle CTE e, in tal caso, l'onere in questione verrà quantificato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. b) n. iv del Codice di Condotta Commerciale, dell'art. 6.6, lett. b) della delibera ARERA 302/2016/R/COM e ss.mm.ii e dell'art. 7, comma 5 del D.lgs. n. 210/2021.
Il Fornitore potrà recedere dal Contratto anche per una sola delle due forniture, con un preavviso di sei mesi, in qualunque momento senza oneri. Tale preavviso decorre a partire dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente, che verrà inviata con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione da parte del Cliente. Qualora, a fronte del recesso esercitato dal Fornitore, il Cliente non sottoscriva un nuovo contratto di fornitura con diverso venditore, il Cliente medesimo verrà servito nell'ambito dei servizi di ultima istanza.
In ipotesi di Contratto di fornitura congiunta di energia elettrica e gas naturale, il recesso esercitato a qualsivoglia titolo da una delle due forniture non comporta automaticamente il recesso dall'altra.
Qualora, a seguito del recesso del Fornitore o del Cliente in riferimento alla somministrazione di Gas, il Cliente medesimo non renda possibile la rilevazione finale dei consumi o la chiusura del Contatore Gas o la sua rimozione, il Cliente stesso resterà in ogni caso responsabile dei consumi di Gas e di quant'altro dovuto connesso all'esecuzione e alla cessazione della fornitura (ad esempio eventuali corrispettivi richiesti al Fornitore dal Distributore Gas): in particolare, in caso di negato accesso al misuratore di gas naturale, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del Punto di fornitura con oneri a carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas naturale effettuati tra la data di efficacia del recesso e l'eventuale intervento di disalimentazione del Punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti ad integrale carico del Cliente.
Qualora, in ipotesi di cessazione del presente Contratto per qualsivoglia causa, il venditore entrante non acquisisca, in tutto o in parte, i PdF del Cliente oggetto del Contratto secondo le tempistiche e modalità previste dalla normativa vigente, il Fornitore garantirà la continuità della fornitura, e dunque il correlato diritto di fatturare ed incassare le somme riconducibili alla fornitura, alle condizioni economiche in atto. Il Cliente si impegna a corrispondere tempestivamente ed integralmente ad Energia Corrente le suindicate somme.
In mancanza del corretto esercizio del diritto di recesso o altra forma di cessazione del Contratto (voltura, disalimentazione, disattivazione, ecc.), resteranno a carico del Cliente tutte le obbligazioni originate dal Contratto stesso, inclusi gli addebiti per consumi (da chiunque effettuati), gli oneri e i costi accessori, nonché tutti i danni eventualmente arrecati e ogni altra possibile conseguenza (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, risoluzione del Contratto da parte di Energia Corrente ai

sensi dell'art. 1456 c.c. e/o sospensione della fornitura), per tutto il periodo nel quale il Cliente continuerà ad essere somministrato da Energia Corrente.

**ART. 11 VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, RINNOVI, CESSIONE DEL CONTRATTO E RINEGOZIAZIONE**

Il Fornitore si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali (a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, i termini di pagamento, le periodicità di fatturazione etc.) ai sensi dell'Art. 13.1 del Codice di Condotta Commerciale. Ai fini del Contratto si intende per "giustificato motivo" il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la stipulazione delle condizioni contrattuali, ivi comprese le condizioni tecnico-economiche di fornitura. Le modifiche saranno comunicate al Cliente in forma scritta su supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata. Nel caso di variazioni unilaterali che comportino esclusivamente una diminuzione dei corrispettivi previsti in Contratto e determinati dal Fornitore, il predetto preavviso è ridotto a 1 mese. Tali comunicazioni non potranno essere inserite in fattura, salvo il caso in cui la variazione unilaterale non si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in Contratto. Ai sensi dell'art. 13.3 e art. 13.4 del Codice di Condotta Commerciale la comunicazione delle variazioni unilaterali ha contenuto vincolato e dovrà contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni: - l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; - la decorrenza della variazione proposta; - i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale decisione di esercitare il recesso dal contratto senza oneri; - la stima della spesa annua (se calcolabile con le modalità di cui alle "Regole per il calcolo della spesa annua stimata" pubblicate nella sezione "Trasparenza" del Portale Offerte); - il diritto del Cliente a ricevere un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso della comunicazione.

In ipotesi di modifica unilaterale il Cliente avrà diritto di recedere nelle modalità e nei termini di cui alla Deliberazione 302/2016/R/COM e ss.mm.ii. e del superiore articolo 10. In mancanza di recesso, le modifiche unilaterali si riterranno accettate dal Cliente.

Qualora le condizioni tecniche economiche per la fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica prevedano, nell'arco dei 12 mesi, evoluzioni automatiche delle condizioni economiche che comportino un aumento dei corrispettivi previsti, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile o viceversa, la medesima evoluzione automatica sarà segnalata al Cliente in forma scritta su supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente con un preavviso di almeno 2 (due) mesi, in adempimento di quanto previsto dall'art. 13.5 del Codice di Condotta Commerciale. Detta comunicazione contiene: - l'illustrazione chiara, completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti delle evoluzioni automatiche; - la decorrenza delle evoluzioni automatiche e il nuovo codice offerta risultante dall'evoluzione automatica medesima; - la stima della spesa annua (se calcolabile con le modalità di cui alle "Regole per il calcolo della spesa annua stimata" pubblicate nella sezione "Trasparenza" del Portale Offerte), come meglio precisato all'art. 13.6, lett. c., i; - il diritto del Cliente a ricevere un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso della comunicazione.

Nei casi di variazioni unilaterali ai sensi dell'art. 13.1 del Codice di condotta commerciale o in caso di proposte di rinnovo con modifica delle condizioni economiche ai sensi dell'art.13.7 del medesimo Codice, il Fornitore è tenuto a inviare al Cliente un apposito avviso dell'avvenuto invio delle comunicazioni di variazione unilaterale o di rinnovo, qualora il fornitore disponga di recapiti idonei a tale scopo forniti dal Cliente. Il Cliente prende atto ed accetta che, recapiti idonei agli scopi di cui sopra sono l'indirizzo e-mail e/o il numero di cellulare per l'invio di SMS o Whatsapp. Conseguentemente, il Cliente prende atto ed accetta che, in mancanza di conferimento di tali recapiti, non sarà possibile garantire l'invio tempestivo dell'avviso sopra detto.

Le condizioni economiche vigenti prima della scadenza si rinnoveranno tacitamente, salva la facoltà del Fornitore di operare il rinnovo delle CTE a condizioni economiche diverse, ai sensi dell'art. 13.7 e art.13.8 del Codice di Condotta Commercialee, fatta salva, altresì, l'ipotesi di evoluzione automatiche previste nelle condizioni tecnico-economiche. In caso di rinnovo con modifica delle condizioni economiche, lo stesso verrà comunicato al Cliente in forma scritta su Supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove e differenti condizioni economiche. La comunicazione ha contenuto vincolato e dovrà prevedere anche l'intestazione "*Proposta di rinnovo con modifica delle condizioni economiche*" oltre a, tra l'altro: - l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti delle nuove condizioni economiche, specificando che si tratta di una modifica delle condizioni precedentemente sottoscritte con indicazione della relativa scadenza; - la decorrenza e la scadenza delle nuove condizioni economiche e il nuovo codice offerta risultante dal rinnovo medesimo; - le modalità e i termini per l'eventuale recesso del Cliente qualora non intenda accettare il rinnovo alle nuove condizioni economiche; - la stima della spesa annua (se calcolabile con le modalità di cui alle "Regole per il calcolo della spesa annua stimata" pubblicate nella sezione "Trasparenza" del Portale Offerte) ai sensi dell'art. 13.8, lett. d. i. del Codice di condotta commerciale; - il diritto del Cliente a ricevere un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto dei termini di preavviso della comunicazione. In ipotesi di rinnovo tacito alle medesime condizioni economiche o a quelle diverse indicate nella Proposta di rinnovo con modifica delle condizioni economiche, il Cliente avrà diritto di recedere con le modalità e nei termini di cui alla Deliberazione 302/2016/R/COM e ss.mm.ii. e del superiore articolo 10. In mancanza di recesso, le nuove condizioni economiche si riterranno accettate dal Cliente.

Nel caso di variazioni derivanti dalla scadenza o riduzione di sconti o dall'aumento di corrispettivi unitari non legati all'andamento dei mercati all'ingrosso, le comunicazioni di variazione unilaterale, evoluzione automatica e proposta di rinnovo con modifica delle condizioni economiche sono integrate con l'indicazione dell'impatto di tali variazioni sulla spesa annua determinato secondo quanto previsto al comma 13.10 del Codice di Condotta Commerciale.

ai sensi dell'art. 13.11 del Codice di Condotta Commerciale, le variazioni unilaterali e i rinnovi con modifica delle medesime condizioni non troveranno applicazione qualora il Fornitore non abbia rispettato le prescrizioni dell'art. 13 del Codice di Condotta Commerciale, ad eccezione del caso in cui le stesse comportino una diminuzione di corrispettivi unitari previsti in Contratto; nei casi in cui le variazioni unilaterali e i rinnovi con modifica non trovano applicazione, continuano ad applicarsi le condizioni precedenti alla prevista decorrenza delle modifiche proposte.

Con la sottoscrizione della Proposta il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto, ovvero dei mandati in esso conferiti dal Cliente, da parte del Fornitore ad altra/e società operante/i sul mercato della vendita di gas naturale e/o energia elettrica. Nel caso di cessione, usufrutti, affitto d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore, rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2558 c.c.. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata dal Fornitore. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli.

Il Cliente potrà cedere il Contratto previo consenso scritto del Fornitore.

In ipotesi di sopravvenuti eventi straordinari ed imprevedibili, anche di tipo meramente finanziario ed economico, idonei a comportare variazioni sostanziali delle condizioni in base alle quali Energia Corrente ha stipulato il Contratto, il Cliente si impegna espressamente a negoziare in buona fede con ECO, entro e non oltre 20 giorni dal momento in cui Energia Corrente avrà comunicato il verificarsi dei suddetti eventi straordinari, le modifiche alle condizioni contrattuali finalizzate al riequilibrio delle condizioni contrattuali. In caso di mancato raggiungimento di un accordo ai sensi del precedente comma, nel termine ivi previsto, il Fornitore avrà facoltà di recedere dal Contratto, dandone comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di 10 giorni.

**ART. 12 FORZA MAGGIORE**

Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.

Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto in tutto o in parte impossibile ne deve dare immediata comunicazione all'altra, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore. Resta inteso che qualora la causa di Forza maggiore non impedisca totalmente l'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto, le obbligazioni non impedite dovranno essere puntualmente adempiute.

Se l'impossibilità non è definitiva, ovvero è solo parziale, la Parte che non invoca la forza maggiore potrà recedere dal Contratto, mediante raccomandata A/R o PEC, dal Contratto entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della causa di forza maggiore.

Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte colpita dall'evento riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone immediata comunicazione all'altra Parte.

**ART. 13 IMPOSTE E TASSE**

Oltre ai corrispettivi previsti nel Contratto, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti e le imposte che il Fornitore è tenuto a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al Contratto stesso. Per i consumi di Gas naturale, il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato sulla base della tassazione prevista per gli 'usi civili'.

Per l'energia elettrica, il trattamento fiscale in materia di IVA, accise ed imposte addizionali è determinato, dall'indicazione sul tipo di utenza domestica ("di residenza" o "non di residenza") riportata dal Cliente nella Proposta. In caso di assenza di tale indicazione, l'abitazione del Cliente verrà sottoposta al regime di maggior imposizione fiscale vigente.

Sarà cura del Cliente fornire tempestivamente l'aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione, le variazioni riguardanti gli impieghi del Gas e/o dell'energia elettrica, le variazioni di destinazione d'uso dei locali e/o della tipologia di attività svolta, la variazione della titolarità e dell'ubicazione dell'utenza (cessione, affitto, indirizzo, ecc.), nonché ogni variazione rispetto a quanto dichiarato in precedenza. Il Cliente assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione fornita dal Cliente.

Qualora dovessero emergere divergenze rispetto a quanto comunicato dal Cliente al Fornitore, o mancassero documenti, saranno poste a carico del Cliente stesso eventuali differenze di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali e/o a qualunque Autorità, oltre che eventuali spese di giudizio, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del Fornitore dall'Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto. Il Cliente si impegna a corrispondere entro e non oltre 5 (cinque) giorni le somme richieste. In mancanza di tempestivo ed integrale pagamento, il Fornitore avrà la facoltà di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente Contratto, restando comunque salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del danno subito.

L'esito positivo, comprovato e definitivo di qualsiasi iniziativa difensiva che le parti abbiano posto in essere con l'Amministrazione finanziaria e/o qualunque altro ente coinvolto a tutela dei propri interessi e ragioni, darà diritto al Cliente di essere rimborsato degli importi corrisposti ai sensi del precedente comma, nei limiti in cui il Fornitore abbia già ottenuto per tale ragione un rimborso dall'Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto. Resta a carico del Cliente l'obbligo di richiedere per iscritto al Fornitore, in tempo utile e comunque entro i termini di legge, di attivarsi presso gli organi competenti al fine di ottenere il rimborso delle predette somme. Il Fornitore adempierà al suddetto obbligo di rimborso solo nella misura in cui abbia già ottenuto il predetto rimborso dall'Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto.

Saranno in ogni caso posti a carico del Cliente eventuali recuperi d'imposte e ogni ulteriore somma (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: sanzioni, oneri, indennità, interessi) che il Fornitore sarà tenuto a pagare ai soggetti preposti (Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali e/o a qualunque Autorità) in conseguenza di accertamenti da cui risulti che sia stato effettuato un minor versamento d'imposte, causato dalla non corrispondenza tra quanto accertato come dovuto e quanto fino ad allora versato. Nel caso in cui in conseguenza di accertamenti risulti che sia stato effettuato un maggior versamento d'imposte, saranno riconosciuti al Cliente i relativi rimborsi d'imposta. Tal rimborso al Cliente avverrà nei termini e nella misura in cui il Fornitore avrà già ottenuto il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali e/o a qualunque altro soggetto. Tributi, imposte, addizionali che venissero introdotti successivamente alla conclusione del Contratto, in aggiunta, modificazione o sostituzione di quelli già vigenti, rimarranno ad integrale carico del Cliente, salvo che non siano espressamente previsti dalla legge a carico del Fornitore.

Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed in misura fissa. Il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

**ART. 14 COMUNICAZIONI, RICHIESTA DI INFORMAZIONI, RECLAMI E PROCEDURE DI CONCILIAZIONE**

Fermo restando il rispetto di specifiche modalità previste dal Contratto e/o dalla normativa di settore, tutte le comunicazioni rivolte ad Energia Corrente ed inerenti il Contratto verranno effettuate per iscritto, inserendo il codice Cliente riportato in fattura (se già fatturato), e verranno inoltrate ai seguenti recapiti:

ENERGIA CORRENTE SRL Unipersonale - Via Leopoldo Lucchi 135 - 47521 CESENA (FC);

mezzo PEC: energia.corrente@pec.it;

a mezzo e-mail: clienti@ecocre.it

Le comunicazioni rivolte al Cliente verranno effettuate all'indirizzo di residenza e/o alla e-mail e/o in nota in fattura e/o ai recapiti indicati nella Proposta dal Cliente medesimo.

Il Cliente ha la facoltà di richiedere informazioni e/o di inoltrare reclami formali a Energia Corrente mediante l'apposito modulo reperibile, unitamente al modulo per i reclami sul sito di Energia Corrente (www.energiacorrente.it) o accedendo alla propria Area personale con le credenziali generate dal Cliente medesimo. Il Cliente ha comunque la facoltà di inviare reclami scritti senza utilizzare i moduli messi a disposizione dal Fornitore purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi: a) nome e cognome del Cliente, b) indirizzo di fornitura del Cliente, c) indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta, d) il servizio cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi); e) il codice POD/PDR (codice alfanumerico) o, se non disponibile, il codice cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati; g) in caso di reclamo relativo alla fatturazione di importi anomali, dovrà essere indicato, da parte del Cliente, anche il dato dell'autolettura e la relativa data. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito www.arera.it. I reclami potranno essere inviati agli indirizzi e recapiti dei Energia Corrente a mezzo posta all'indirizzo Via L. Lucchi, 135 Cesena o via e-mail all'indirizzo: **reclami@ecocre** o a mezzo PEC all'indirizzo: energia.corrente@pec.it. Il Fornitore provvederà a fornire una risposta scritta motivata ai reclami secondo le modalità ed entro i termini previsti dall'allegato A alla Delibera 413/2016/R/com – TIQV e ss.mm.ii. (Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi d vendita di energia elettrica e gas naturale).

Il Cliente potrà ricorrere gratuitamente alle procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie riguardanti il Contratto, che dovessero insorgere nel corso della fornitura, attivando il Servizio di Conciliazione istituito dall'ARERA oppure rivolgendosi agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) iscritti all'apposito elenco presso l'ARERA o, in alternativa, attivando le procedure di mediazione presso le Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura e gli altri organismi di mediazione, con cui siano stati stipulati i relativi protocolli di intesa con l'Autorità. L'elenco aggiornato degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie è disponibile sul sito web dell'ARERA **https://www.arera.it/it/consumatori/concilia_dati.htm.**

Ai sensi dell'art. 2, co. 24 lett. b), L. n. 481/1995, dell'art. 141, comma 6, lettera c) del Codice del Consumo e della Delibera 209/2016/E/com e ss.mm.ii. – TICO (Testo Integrale Conciliazione), il tentativo di conciliazione di cui sopra è obbligatorio nelle materie regolate dall'ARERA e condizione di procedibilità dell'azione giudiziale da parte del Cliente finale di energia elettrica alimentato in BT e/o MT e da parte del Cliente finale di gas alimentati in bassa pressione. La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro esperito dinanzi al Conciliatore si conclude senza accordo, ivi inclusi i casi di mancata comparizione della controparte. Sono escluse dall'obbligo dell'esperimento preventivo del tentativo obbligatorio di conciliazione le controversie: i) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; ii) per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; iii) promosse ai sensi degli artt. 37, 139, 140 e 140bis del Codice del Consumo; iv) per le quali il cliente o utente finale abbia attivato le procedure speciali individuate dall'Appendice 2 dell'Allegato A alla deliberazione 14 luglio 2016, 383/2016/E/com, fatti salvi eventuali profili risarcitori. La procedura davanti al Servizio di Conciliazione potrà essere attivata nei casi in cui la risposta ricevuta dal Cliente al reclamo nei confronti del Fornitore non venga ritenuta soddisfacente o siano decorsi 40 giorni dall'invio del predetto reclamo senza che sia intervenuta una risposta da parte del Fornitore. Le modalità di presentazione della domanda di conciliazione e la gestione della procedura sono disciplinate dal TICO: in particolare, il Cliente presenta in modalità telematica sul sito web del Servizio Conciliazione (www.sportelloperilconsumatore.it) la domanda di conciliazione direttamente o mediante un delegato, anche appartenente ad associazioni di consumatori o di categoria. Il Cliente domestico, nel caso in cui non utilizzi la modalità telematica, può presentare la domanda di conciliazione anche mediante posta, fax o eventuali ulteriori canali indicati sul sito web del Servizio di Conciliazione (www.sportelloperilconsumatore.it), ferma restando la gestione online della procedura. Il Conciliatore non decide la controversia, ma assiste le Parti nella ricerca di un accordo amichevole per la sua composizione, anche formulando una proposta non vincolante.

Per maggiori informazioni sul Servizio di Conciliazione è possibile utilizzare l'indirizzo mail **servizioconciliazione@acquirenteunico.it** o contattare lo Sportello per il Consumatore energia e ambiente al numero **800.166.654**.

**ART. 15 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

La legge applicabile al Contratto è quella italiana.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione, recesso e risoluzione del Contratto, ovvero ogni vertenza comunque originata e/o connessa a quest'ultimo, o da esso derivante, è competente, in via esclusiva, il foro di residenza o di domicilio eletti dal Cliente.

**ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 (GDPR)**

In attuazione del regolamento UE 2016/679 e delle normative vigenti forniamo le seguenti informazioni attinenti ai trattamenti e alla protezione dei dati personali forniti dal Cliente.

**Titolare del Trattamento**

Il titolare del trattamento è ENERGIA CORRENTE S.r.l., Via Leopoldo Lucchi 135, 47521 Cesena (FC), contattabile anche chiamando il numero telefonico del servizio Clienti 0547-419980 oppure via mail all'indirizzo privacy@ecocre.it.

Il Titolare ha altresì nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer, contattabile all'indirizzo mail dpo@ecocre.it.

**Finalità**

a) **Condizioni contrattuali:** I dati personali forniti saranno trattati per le finalità connesse o strumentali alla conclusione ed esecuzione del Contratto, agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da ARERA a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo, nonché ai fini dell'addebito del canone RAI. Il trattamento sarà effettuato per consentire la gestione dei necessari rapporti con il Distributore Gas (sulla base del codice di rete), con il Distributore Elettrico, l'Utente del Dispacciamento, Snam e Terna (sulla base dei relativi contratti di cui al precedente Art. 5), soggetti ai quali tali dati potranno essere a tal fine comunicati. Il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta di Contratto, riconosce altresì che la "chiamata di conferma" di cui alla Delibera ARERA 228/2017/R/COM, Allegato A (TIRV), durante la quale il Cliente potrà confermare o meno la propria volontà di stipulare il Contratto, potrà essere registrata. Alla positiva attivazione di una o più forniture di energia elettrica e/o gas, i dati saranno utilizzati per fornire al Cliente l'accesso all'area riservata del sito web e dell'app (registrazione e autenticazione, gestione del portale e servizi connessi) riferibili a ENERGIA CORRENTE S.r.l. o alla controllante della stessa. Oggetto del trattamento saranno i dati personali raccolti per la sottoscrizione ed esecuzione dei suddetti contratti. Tali trattamenti sono necessari all'esecuzione di misure precontrattuali e del contratto di cui l'interessato è parte, oppure che risultano necessari per adempiere obblighi legali e non sono quindi soggetti a consenso. La mancata comunicazione di tali dati rende impossibile per ENERGIA CORRENTE S.r.l. procedere alla fornitura richiesta.

b) **Comunicazioni di servizio**: I dati di contatto forniti nel modulo "Proposta di fornitura" o raccolti durante il rapporto contrattuale potranno essere utilizzati per contattare il Cliente in caso di comunicazioni urgenti, guasti o anomalie relative alla fornitura del servizio. Il trattamento di tali dati non richiede il consenso del Cliente in quanto necessario per la gestione e l'esecuzione del rapporto contrattuale. La mancata comunicazione dei dati di contatto rende impossibile per ENERGIA CORRENTE S.r.l. procedere con eventuali comunicazioni urgenti.

c) **Comunicazioni e Newsletter**.: L'indirizzo di posta elettronica fornito nel modulo "Proposta di fornitura" o raccolto durante il rapporto contrattuale potrà essere utilizzato per inviare al Cliente comunicazioni informative e commerciali, tramite posta elettronica relative a servizi analoghi a quelli già richiesti o acquistati. Tali comunicazioni sono effettuate sulla base del legittimo interesse del Titolare ai sensi dell'art. 130, comma 4, del d.lgs. 196/2003 (soft spam). Per l'invio di ulteriori comunicazioni di marketing, promozionali o newsletter non strettamente riferite a servizi analoghi, sarà invece richiesto al Cliente uno specifico consenso, libero e granulare, che potrà riguardare, ad esempio, l'invio di comunicazioni commerciali, newsletter informative o iniziative promozionali. Il mancato rilascio di tale consenso non comporterà alcuna conseguenza sulla possibilità di usufruire dei servizi o sulla gestione del rapporto contrattuale. Il Cliente potrà inoltre revocare il consenso eventualmente prestato in qualsiasi momento.

d) **Attività di recall**: I dati di contatto forniti nel modulo di Proposta di fornitura o comunque acquisiti nel corso del rapporto contrattuale potranno essere utilizzati dal Titolare, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, per ricontattare il Cliente nell'ambito di attività di win-back. In particolare, il Titolare potrà contattare il Cliente al fine di comprendere le motivazioni che hanno portato alla cessazione del rapporto, raccogliere eventuali feedback utili al miglioramento dei servizi offerti e valutare la possibilità di proporre nuove condizioni economiche o soluzioni contrattuali migliorative. Tali trattamenti sono effettuati sulla base del legittimo interesse del Titolare a migliorare i propri servizi e a proporre al Cliente eventuali nuove offerte, nonché nell'interesse del Cliente a poter valutare condizioni potenzialmente più vantaggiose. Le attività di contatto potranno essere effettuate per un periodo massimo di 12 mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale, ritenuto congruo sia per consentire al Cliente di valutare il servizio del nuovo fornitore, sia per permettere al Titolare di analizzare le ragioni dell'interruzione e predisporre se possibile eventuali proposte commerciali dedicate.

e) **Comunicazioni a terzi**: Previo espresso consenso del Cliente, rilasciato nell'apposito riquadro indicato nella Proposta di contratto, i dati personali anagrafici e di contatto potranno essere comunicati a soggetti terzi o partner commerciali appartenenti a categorie individuate dal Titolare e finalizzate a sviluppare la qualità complessiva dell'offerta di ENERGIA CORRENTE S.r.l.. Tali soggetti potranno trattare i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento, per proprie finalità e secondo le rispettive informative privacy. Il conferimento del consenso per tale trattamento è facoltativo e l'eventuale mancato rilascio non impedisce la conclusione del contratto né pregiudica la sua esecuzione, gestione o eventuale rinnovo. Il consenso eventualmente prestato potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.

**Destinatari**

I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi è prevista verso le società di distribuzione e gestione delle reti, che svolgono interventi tecnici sugli impianti, attività di acquisizione e di gestione della clientela, degli incassi e dei pagamenti, attività di trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni e dei documenti alla clientela, archiviazione dei documenti relativi ai rapporti intercorsi con i Clienti, revisione contabile e certificazione di bilancio, istituti bancari, consulenti e professionisti esterni, società di recupero crediti, cessionari dei crediti, società di factoring e, previo espresso consenso ove indicato come necessario nella presente informativa, a società che effettuano iniziative promozionali per conto di ENERGIA CORRENTE S.r.l. o per proprie finalità o che svolgono sondaggi, ricerche e analisi di mercato per conto di ENERGIA CORRENTE S.r.l. I dati potranno essere altresì comunicati alla capogruppo CONSORZIO PER LE RISORSE ENERGETICHE S.c.p.a e/o ad altre società controllate dalla medesima per finalità connesse all'esecuzione del Contratto.

**Conservazione**

Per la finalità di cui alle lettere a) e b) I dati personali trattati per finalità connesse alla conclusione ed esecuzione del contratto, nonché per l'adempimento di obblighi di legge, saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per un periodo massimo di 10 anni dalla cessazione dello stesso, in conformità agli obblighi di legge,

fiscali, amministrativi e di tutela dei diritti del Titolare. Per la finalità di cui alla lettera c) i dati trattati per l'invio di comunicazioni informative o commerciali relative a servizi analoghi (soft spam) saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale salvo opposizione dell'interessato mentre sulla base di specifico consenso per finalità di marketing o newsletter ulteriori saranno conservati per un periodo massimo di 24 mesi dall'ultima comunicazione attiva o fino alla sua eventuale revoca del consenso se precedente. mentre per la finalità di cui alla lettera d) il trattamento terminerà entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto contrattuale, decorso il quale non saranno più utilizzati per tali finalità. Resta inteso che in qualsiasi momento il Cliente, quale interessato, potrà chiedere di non utilizzare questo dato per la sopra citata finalità. Infine, per la finalità e) I dati personali comunicati a soggetti terzi o partner commerciali, previo consenso dell'interessato, saranno trattati da ENERGIA CORRENTE S.r.l. fino alla revoca del consenso e comunque per un periodo massimo di 24 mesi dalla raccolta. Sarà responsabilità del Titolare verificare periodicamente l'integrità dei dati dei soggetti iscritti e quindi tenere aggiornato il database.

**Diritti dell'interessato**
Il Cliente ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica, la limitazione e la cancellazione. Lei può sempre richiedere specifica completa del trattamento e dei suoi diritti scrivendo ai contatti messi a disposizione dal Titolare ed indicati ad inizio informativa.
**Diritto di Reclamo**
In ogni caso in cui il Cliente ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento GDPR EU-2016/679 ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali attraverso i contatti reperibili sul sito web https://www.garanteprivacy.it/

**ART. 17 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI GAS E ENERGIA ELETTRICA**
Il Cliente dichiara di avere la titolarità e il diritto all'utilizzo degli Impianti, i quali risultano a norma di legge ed adeguati alla portata e/o potenza richiesta (D.M. 37/2008). Tali Impianti, la cui realizzazione, esercizio e manutenzione sono di esclusiva competenza e responsabilità del Cliente, non devono provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi.
Il Distributore potrà effettuare controlli sugli stessi e, in caso di accertate irregolarità, avrà facoltà di sospendere la fornitura finché il Cliente non vi avrà posto rimedio. Il Cliente è responsabile, oltre che degli Impianti, anche della conservazione ed integrità degli impianti ed apparecchiature del Distributore o gestore della rete situati presso i locali nella propria disponibilità e si impegna a comunicare al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del competente Distributore o gestore di rete, e comunque solo per mezzo di loro incaricati.
Secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.M. n. 37/2008, in caso di nuova fornitura il Cliente, entro 30 giorni dall'avvenuto allacciamento, è tenuto a consegnare al Fornitore copia della Dichiarazione di Conformità dell'Impianto (esclusi i relativi allegati obbligatori) di cui all'allegato 1 del D.M. n. 37/2008, o copia della Dichiarazione di Rispondenza ugualmente prevista dallo stesso D.M. n. 37/2008 (art. 7, comma 6).
Tale obbligo di consegna è altresì previsto a carico del Cliente:
per la fornitura di energia elettrica, nel caso di richiesta di aumento della potenza impegnata che: a) determini il raggiungimento di un livello di potenza impegnata uguale o superiore a 6 Kw; oppure b) determini il raggiungimento di un livello inferiore, ma con interventi sugli Impianti.
per la fornitura di gas naturale, nei casi di variazione della portata termica del gas naturale.
Qualora il Cliente non ottemperi nel termine di cui sopra, decorsi 30 giorni dall'avvenuto allacciamento o dall'esecuzione delle modifiche richieste, il Fornitore e/o il Distributore competente potranno sospendere la fornitura, secondo le procedure e i provvedimenti vigenti. Il Cliente che non procede con la consegna delle dovute dichiarazioni, rimarrà responsabile di ogni conseguenza di legge per l'inosservanza degli obblighi di cui al D.M. n. 37/2008 e di ogni onere che dovesse derivare al Fornitore e/o Distributore per effetto della violazione della normativa in questione.
**ART. 18 INDENNIZZI AUTOMATICI**
Energia Corrente si impegna a rispettare i livelli di qualità commerciale dei servizi erogati e a corrispondere gli indennizzi automatici ove previsti per la violazione degli standard specifici, in conformità a quanto previsto dal TIQV. Qualora tali termini non vengano rispettati, Energia Corrente accredita al Cliente, nella prima fattura utile, un indennizzo automatico di ammontare pari a 30 Euro (Indennizzo automatico base).
Se il Fornitore impiega un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base; se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.
Energia Corrente provvederà entro il 30 giugno di ogni anno a fornire al Cliente le informazioni concernenti i livelli specifici e generali di qualità in adozione e gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici, secondo quanto previsto dal TIQV. L'informativa avviene tramite pubblicazione sul sito internet del Fornitore.
In caso di mancato rispetto del Codice di Condotta Commerciale, ove applicabile, sono riconosciuti al Cliente, con le modalità di cui al TIQV, i seguenti indennizzi automatici: 30 Euro in caso di mancato rispetto di quanto previsto dagli artt. 13.1, 13.5 e 13.7 del medesimo Codice di Condotta Commerciale, in materia di variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, di evoluzioni automatiche delle condizioni economiche e di rinnovo di queste ultime, da corrispondersi entro 8 mesi dalla data di mancato rispetto dei termini di preavviso di cui agli artt. 13.1, 13.5 e 13.7 del Codice di Condotta Commerciale.
In ipotesi di mancato rispetto del termine di emissione della bolletta sintetica, come indicato al superiore art. 7, è riconosciuto al Cliente un indennizzo automatico, ai sensi dell'art. 16 del TIF, di un importo pari a 6 (sei) Euro per un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari, maggiorato di 2 (due) Euro ogni 5 (cinque) giorni solari di ritardo ulteriore, fino ad un massimo di 20 (venti) Euro fino ad un ritardo di 45 giorni solari. Tale indennizzo massimo è modificato, in caso di ritardi maggiori, nei seguenti importi: i) 40 Euro, per un ritardo compreso tra 46 e 90 giorni solari; ii) 60 Euro, per un ritardo superiore a 90 giorni solari. Tali indennizzi di cui all'art. 16 del TIF vengono corrisposti in occasione della prima bolletta sintetica utile.
In ipotesi di mancato rispetto del termine di emissione della bolletta di chiusura (art. 11 del TIF), è riconosciuto al Cliente un indennizzo automatico, ai sensi dell'art. 18 del TIF, di un importo pari a:
4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine entro cui il venditore è tenuto ad emettere la fattura;
l'importo di cui alla precedente lettera a), maggiorato di 2 € ogni 10 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.
Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diversi da sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna attivi e da *switching*, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro. L'impresa di distribuzione di gas naturale o energia elettrica non è tenuta a corrispondere gli indennizzi automatici di cui al presente articolo qualora le cause del mancato rispetto delle tempistiche suindicate siano dovute a causa di forza maggiore. L'impresa di distribuzione di gas naturale o energia elettrica registra e documenta, in tali ipotesi, la causa del mancato rispetto della tempistica imposta dalla normativa di settore.
Il Cliente ha diritto ad un indennizzo (art. 26 del TIQC e art. 70 dell'RQDG) in caso di mancato rispetto, da parte del Distributore Elettrico e del Distributore Gas, dei livelli specifici di qualità indicati nel TIQC e nella RQDG. Sul punto, tuttavia, il Cliente non ha diritto al suddetto indennizzo qualora il mancato rispetto dei livelli specifici sia determinato da cause di forza maggiore e/o per cause addebitabili al Cliente o a terzi, ovvero qualora il Cliente non sia in regola con i pagamenti nei confronti dell'esercente per la prestazione richiesta, ai sensi dell'art. 71 RQDG e dell'art. 27 del TIQC.
In occasione della richiesta di prestazioni da parte del Cliente finale al Distributore, soggette a livelli specifici di qualità di competenza del medesimo Distributore, quest'ultimo fornisce ai Clienti, ovvero al venditore in occasione della prima richiesta di prestazione per conto del Cliente finale, informazioni per quanto concerne i livelli specifici e le fasce di puntualità per gli appuntamenti con il Cliente, nonché gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici. Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore locale, il Fornitore è tenuto è accreditare al Cliente che ha chiesto la prestazione per la quale il Distributore non ha rispettato il livello specifico, l'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore ai sensi dell'RQDG.
In ipotesi di morosità del Cliente e di mancato rispetto delle tempistiche dettate dal TIMOE e/o dal TIMG, come meglio specificato nel superiore articolo 8, il Fornitore è tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 3 del TIMOE e art. 4 del TIMG, al Cliente un indennizzo automatico per un importo pari a: a) Euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) Euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: i) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza iii) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
Nei casi suddetti, al Cliente non potrà essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.
**ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
Fatti salvi i casi previsti nelle altre parti del presente Contratto, il Fornitore si riserva di risolvere il Contratto medesimo, anche per una sola delle due forniture, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e con effetto immediato, nel rispetto delle tempistiche dettate dalla normativa di settore, e comunque salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi:
- il Cliente non risulti titolare della capacità di stipulare il Contratto ovvero non risulti titolare o avente diritto all'utilizzo degli impianti in relazione ad uno o più POD e/o PDR oggetto della fornitura con Energia Corrente;
- il Cliente abbia comunicato dati non veritieri al momento della formulazione della Proposta, della conclusione del Contratto ovvero abbia omesso di comunicare tempestivamente ogni possibile variazione dei medesimi dati nel corso della fornitura;
- il Cliente usi il gas naturale e/o l'energia elettrica forniti per usi diversi da quelli dichiarati o presso ubicazioni diverse dai punti di riconsegna e/o prelievo indicati nella Proposta e/o nel Modulo "Ulteriori punti di fornitura";
- in caso di manomissione e/o alterazione della misura e/o sottrazione di energia elettrica e/o gas naturale in relazione ad uno o più POD e/o PDR oggetto della fornitura con Energia Corrente;
- il Cliente rivenda o ceda a terzi il gas naturale e/o l'energia elettrica oggetto del presente Contratto;
- il Cliente sia in stato di insolvenza patrimoniale, vi sia una iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e/o sottoposizione del medesimo a procedure esecutive, ovvero qualora il Cliente, nella sua qualità anche di socio di una società di persone, quest'ultima venga sottoposta a procedura concorsuale, ovvero infine comunque si verifichino eventi tali da porre in dubbio la capacità del Cliente di adempiere regolarmente alle obbligazioni di cui al Contratto;
- mancato o parziale pagamento di fatture relative ad altri contratti in essere o anche cessati con il Fornitore, con società da quest'ultimo controllate, controllanti e/o collegate, anche appartenenti al Consorzio CRE;
- morosità relativa alla fornitura e/o ad altra fornitura intestata al medesimo Cliente, quale che sia l'entità della somma non pagata;
- reiterati mancati o ritardati pagamenti delle fatture (ferme restando il pagamento degli interessi moratori) relative alla fornitura di cui al presente Contratto e/o ad altri contratti in essere con il Fornitore;
- revoca o comunque mancato mantenimento della procedura di addebito diretto del pagamento delle fatture su conto corrente bancario (procedura SDD Core) o domiciliazione bancaria, postale o su carta di debito/credito, salvo che tale revoca o mancato mantenimento risulti da un preventivo accordo scritto tra le Parti;
- invalida, mancata, tardiva o incompleta costituzione o ricostituzione della garanzia richiesta all'art. 9;
- mancato o non corretto esercizio del diritto di recesso o altra forma di cessazione del Contratto da parte del Cliente (es. voltura, disalimentazione, disattivazione, ecc..);
- risoluzione e/o inefficacia dei contratti di trasporto e distribuzione del gas naturale;
- risoluzione e/o inefficacia dei contratti di trasporto, dispacciamento e connessione dell'energia elettrica;
- il Cliente ponga in essere delle violazioni dei principi contenuti nel Codice etico di Energia Corrente di cui al paragrafo "Clausole finali" che segue.
In tutti i casi di risoluzione previsti dal presente Contratto il Cliente dovrà tenere indenne il Fornitore da eventuali oneri, costi e, più in generale, qualsivoglia importo rimasto a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione, anche se relativa solo ad uno o più punti di fornitura. Resta salvo l'obbligo del Cliente di corrispondere i costi della fornitura di energia elettrica e/o gas sino alla data di efficacia della risoluzione del Contratto, e comunque per tutto il tempo in cui la somministrazione con Energia Corrente prosegue, anche per ragioni dettate dalla normativa di settore.
**ART. 20 RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI**
Il Contratto rispetta, ove applicabili, il Codice di condotta commerciale, allegato A alla Delibera ARERA 366/2018/R/com e ss.mm.ii. e il D.Lgs. n. 206/2005, in G.U. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O. ("Codice del consumo"), ivi compreso il capo I del Titolo III della Parte III, in materia di diritti dei consumatori nei contratti, come modificato dal D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 in G.U. 11 marzo 2014, n. 58; la Delibera ARERA 229/01 in G.U. n. 287 del 11 dicembre 2001; D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ("Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici") in G.U. 12 marzo 2008, n. 61 ("D.M. 37/2008"). Con riferimento alla Firma Grafometrica: D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 ("CAD") in G.U. 16 maggio 2005, n. 112 e D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ("Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lett. b), 35, comma 2, 36, comma 2 e 71") del CAD (in G.U. n. 117 del 21 maggio 2013).
Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas naturale fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da Gas, ai sensi della Delibera ARERA 85/2024/R/gas ess.mm.ii., pubblicata sul sito www.arera.it il 20.03.2024. L'assicurazione è stipulata dal Comitato Italiano Gas (CIG) per conto dei clienti finali. Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore energia e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet **www.arera.it**. In caso di sinistro, il modulo per la denuncia di sinistro è disponibile sul sito del CIG **www.cig.it**; il Cliente è tenuto a compilare il modulo in ogni sua parte ed inviarlo al CIG all'indirizzo indicato nel modulo stesso. Tutti i riferimenti normativi citati nel Contratto e nei suoi allegati (incluse le presenti CGF) sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o tramite le modalità individuate dalle Autorità competenti. Le delibere dell'ARERA citate nel Contratto e nei suoi allegati (incluse le presenti CGF) sono da intendersi comprensivi delle successive modifiche ed integrazioni rispetto al testo inizialmente approvato e possono essere consultate e scaricate dal sito **www.arera.it** (sezione "Atti e documenti").
Si applicano al presente Contratto le deliberazioni dell'ARERA che abbiano carattere inderogabile, pubblicate sul sito internet www.arera.it, i cui riferimenti contenuti nel presente Contratto sono da intendersi comprensivi delle successive modifiche ed integrazioni.
Si intendono automaticamente recepite nel presente Contratto disposizioni di legge o regolamentari che si renderanno obbligatorie ed altresì implicitamente abrogate le clausole che dovessero risultare incompatibili con tali disposizioni obbligatorie.
**ART. 21 - USI CONSENTITI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI TECNICHE DELLA FORNITURA**
Il Cliente non può utilizzare il gas naturale e/o l'energia elettrica forniti dal Fornitore per usi diversi e/o in luoghi diversi da quelli dichiarati al momento della sottoscrizione della Proposta, né cedere o rivendere il gas naturale e/o l'energia elettrica a terzi sotto qualsiasi forma, effettuare prelievi eccedenti la potenzialità massima installata, pena la risoluzione del Contratto ed il risarcimento del danno. Il Cliente è tenuto ad utilizzare la fornitura in conformità alle regole di prudenza e sicurezza.
Il Cliente è tenuto a comunicare al Fornitore ogni variazione dei dati comprese modifiche della destinazione d'uso dei locali e/o della tipologia di attività svolta, categoria d'uso, funzionali ad una corretta gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale e del servizio di Distribuzione, mediante l'utilizzo dell'apposito modulo messo a disposizione dal Fornitore.
Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas naturale e/o dell'energia elettrica in modo improprio e/o senza l'osservanza delle norme di sicurezza.
Il servizio di Distribuzione cui è collegato il PdF viene garantito dall'impresa di Distribuzione locale rispettivamente competente che gestisce l'impianto stesso. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'impresa di Distribuzione ed il Gestore di rete garantiscono le condizioni di sicurezza nello svolgimento del servizio di dispacciamento, distribuzione, trasporto e trasmissione. Il Distributore rende disponibile un recapito di Pronto Intervento per le emergenze. Gli interventi riguardanti manutenzioni, guasti ed emergenze rimangono dunque di esclusiva competenza e responsabilità del Distributore e/o del Gestore di rete competente ai quali il Cliente dovrà rivolgersi, anche per tramite del Fornitore, con le modalità stabilite dalla normativa vigente. A tal fine, il Fornitore si impegna a fornire, su richiesta del Cliente, le necessarie informazioni in suo possesso affinché il Cliente stesso possa eventualmente agire nei confronti del soggetto responsabile.
Il Fornitore, in qualità di cliente grossista, non risponde dei danni causati dal gas naturale e/o energia elettrica somministrati, essendo lo stesso Fornitore soggetto che acquista allo scopo di rivendere il gas naturale e/o l'energia elettrica, senza tuttavia svolgere alcuna attività di trasporto o distribuzione.
Il Fornitore, dunque, non sarà ritenuto responsabile della qualità della somministrazione, per le ipotesi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di diminuzione di pressione o diminuzione del gas somministrando e/o irregolarità nella fornitura del gas naturale e/o energia elettrica dovute ad atti o omissioni del Distributore e/o dal Gestore di rete, malfunzionamento o disfunzioni della rete di distribuzione o di trasporto, ivi comprese le sospensioni/interruzioni della stessa fornitura dovute anche ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà esclusiva del Distributore locale e/o del trasportatore. Il Fornitore non risponderà, altresì, delle caratteristiche del gas naturale fornito al Cliente sulla base dei sistemi nazionali di approvvigionamento disponibili, che potranno essere oggetto di variazione in accordo con le norme e disposizioni vigenti, oltreché di qualsivoglia danno che possa derivare da guasti o irregolare funzionamento degli Impianti e/o del Distributore e guasti del misuratore. Qualora l'energia elettrica risulti non conforme alle specifiche di tensione, ovvero il gas naturale non risulti conforme alle specifiche di pressione, il Cliente ne darà tempestiva comunicazione al Fornitore che, in tal caso, si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del Distributore/Trasportatore; fatta salva la predetta comunicazione al Distributore/Trasportatore, in ogni caso, non graverà sul Fornitore alcun ulteriore obbligo o responsabilità al riguardo.
Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del misuratore e per le ipotesi summenzionate, le quali non costituiranno peraltro motivo per il Cliente di risoluzione del Contratto.
L'energia elettrica e/o il gas naturale fornito al Cliente sarà conforme alle specifiche di qualità indicate nel Codice di rete predisposto dal distributore che opera nei POD/PDR oggetto del presente Contratto. L'energia elettrica e/o il gas naturale saranno forniti al POD/PDR oggetto del presente Contratto dove a tutti gli effetti si intenderà effettuata la consegna e cesserà la responsabilità del Fornitore. L'energia elettrica e/o il gas naturale saranno consegnati alle tensioni/pressioni concordate in fase di allacciamento, per ogni singolo POD/PDR, tra il Cliente ed il Distributore locale.
Qualora il Contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile al Fornitore, lo stesso si intenderà automaticamente sciolto senza responsabilità di nessuna delle Parti ed il Fornitore comunicherà al Cliente lo scioglimento medesimo.
Per la somministrazione di Gas naturale, l'Impianto Interno del Cliente deve essere già allacciato alle Condotte.
Il Fornitore e il Distributore competente, ed eventuali loro incaricati, hanno il diritto di accedere agli impianti e agli apparecchi della rete di distribuzione, anche per effettuare verifiche e/o per disalimentare il PdF in caso di inadempimento del Cliente; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti. Sul punto, il Cliente, con la sottoscrizione della Proposta, autorizza il Fornitore ed il Distributore, ed eventuali loro incaricati, ad accedere ai luoghi di pertinenza del Cliente medesimo, senza opporre alcuna contestazione in merito.
Qualora il Cliente ritenga irregolare il funzionamento del gruppo di misura di esclusiva proprietà del Distributore può richiedere l'accertamento del corretto funzionamento al Fornitore che inoltra la richiesta al Distributore competente; i relativi oneri saranno ad esclusivo carico del medesimo Cliente nel caso in cui la verifica richiesta conduca all'accertamento di limiti di tolleranza entro i limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa vigente; se la verifica, invece, dimostra l'irregolare funzionamento del misuratore oltre i limiti di errore ammissibili, le spese delle prove e delle riparazioni/sostituzioni saranno a carico del Distributore e la ricostruzione dei consumi avverrà sulla base delle prescrizioni normative vigenti.
**ART. 22 – CLAUSOLE FINALI**
Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo tra le Parti avente lo stesso oggetto.
L'eventuale tolleranza del Fornitore all'inadempimento del Cliente rispetto ad una o più clausole del presente Contratto, non può in nessun modo essere intesa come rinuncia ai diritti derivanti dal medesimo ed a pretendere il corretto adempimento da parte del Cliente stesso.
L'eventuale mancato esercizio da parte del Fornitore di uno o più diritti e/o facoltà previste nel presente Contratto non potranno intendersi come rinuncia, anche tacita, ai diritti e/o facoltà medesimi, restando pertanto questi ultimi pienamente validi, efficaci ed esercitabili dal Fornitore in qualunque momento.
Eventuali oneri, obblighi e diritti previsti dalle Autorità pubbliche competenti che risultino cogenti, devono intendersi automaticamente inseriti nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili.
Energia Corrente dichiara di attenersi a modelli di lealtà, correttezza e trasparenza nell'espletamento della propria attività e di aver adottato e di attuare efficacemente procedure e comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati di cui alla vigente normativa in materia di responsabilità amministrativa di cui al D.lgs. 231/2001. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della suddetta normativa e di accettare e conformarsi al Codice etico di ECO, pubblicato all'indirizzo www.energiacorrente.it, in cui sono ribaditi i principi e i modelli comportamentali di cui sopra.

**INFORMATIVA SU BONUS SOCIALE GAS E BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA**
Il Cliente domestico che appartenga ad un nucleo familiare in condizione di disagio economico (ISEE pari o inferiore a 9.530€ o, per nuclei famigliari con almeno 4 figli, 20.000 €) può accedere automaticamente ai regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale e energia elettrica introdotti dal Governo e resi operativi dall'ARERA attraverso il "TIBEG", Allegato A alla Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26/09/2013 (bonus sociale), come sostituito dagli allegati A e B della delibera ARERA 63/2021/R/COM, presentando la dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE. La DSU viene presentata dal Cliente sulla piattaforma dell'INPS, che si occuperà poi di trasmettere i dati al SII che verifica il rispetto dei requisiti e procede all'erogazione automatica.
Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica per le famiglie presso cui vi sia un malato grave che deve fare uso di macchine elettromedicali per il mantenimento in vita può essere richiesto, come previsto dall'allegato D della delibera ARERA 63/2021/R/COM e previo ottenimento della certificazione dell'ASL, al CAF abilitato o al proprio Comune di residenza presentando l'apposita modulistica compilata in ogni sua parte (i moduli sono reperibili presso i Comuni, sul sito internet dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it o sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it.).
Per ulteriori informazioni su chi ha diritto ai bonus e su come accedere è possibile consultare i siti sopra menzionati oppure chiamare il Numero Verde 800.166.654 dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente presso l'Acquirente Unico S.p.A..
Ai fini dell'accesso ai bonus è altresì necessario:
per il bonus elettrico: uno dei componenti del nucleo deve risultare intestatario di un contratto di fornitura attivo (o temporaneamente sospeso per morosità), con tariffa usi domestici.
Per il bonus gas: uno dei componenti del nucleo deve risultare intestatario di un contratto di fornitura attivo (o temporaneamente sospeso per morosità), con tariffa usi domestici. Inoltre il misuratore installato non deve essere di una classe superiore a G6 e deve essere utilizzato per riscaldamento e/o uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria.